SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

232ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (Variazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 11482

CONGEDI 11439

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11439

Annunzio di ritiro 11440

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 11439

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 11439

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 11440

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . *Pag.* 11439

Discussione:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari » **(1403)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria » **(1402)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*);

« Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario » **(558)**,

d'iniziativa del senatore Segnana e di altri senatori (*Relazione orale*):

BERGAMASCO . . . . . *Pag.* 11471
BRANCA 11476
BUCCINI 11458
DE PONTI, *relatore sui disegni di legge numeri 1402 e 558* 11443
FILETTI 11452
GATTO Eugenio, *relatore sul disegno di legge n. 1403* 11441
PAZIENZA 11461
ZUGNO 11468

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 11483

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 11440
BACCHI 11440

MOZIONI

Deliberazioni — ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del Regolamento — sulle richieste di discussione delle mozioni dei senatori Nencioni ed altri: n. 32, sulla situazione nel Cile, e n. 34, sulla crisi energetica:

PRESIDENTE 11482
NENCIONI 11478, 11481, 11482
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 11481, 11482
SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 11481

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Ferrucci per giorni 4.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1426).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MAROTTA. — « Aumento dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 marzo 1968, numero 263, in favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto da lire 60.000 a lire 120.000 annue » (1424);

PINNA. — « Valorizzazione del complesso archeologico di " Forum Traiani " o " Ipsitani " nel comune di Fordongianus » (1425).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (1016-B), previ pareri della 8ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

TEDESCHI Mario e NENCIONI. — « Modifica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, numero 489, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (1383), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputato TOZZI CONDIVI. — « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » (1147), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Trattamento tributario agli effetti delle imposte dirette dei redditi delle imprese di navigazione marittima ed aerea straniere » (384), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati BOLDRIN ed altri. — « Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonchè interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 » (1101), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Il senatore Bloise, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Corresponsione di una indennità accessoria al personale della scuola » (1062).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

B A C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione — e ne faccio formale istanza ai sensi dell'articolo 151 — affinchè sia riconosciuto carattere di urgenza all'interrogazione orale 3 - 0910 da me presentata al Ministro dell'interno in ordine a fatti gravi avvenuti in una zona di Roma. La mia richiesta trascende i fatti in sè perchè essi si inquadrano in una situazione che potrebbe sfociare in altre situazioni di pericolo e di turbative dell'ordine pubblico; per cui secondo il mio punto di vista la richiesta stessa acquista valore di carattere generale. Pertanto ritengo opportuno che il Parlamento, richiamando l'attenzione del Governo, svolga un'azione di stimolo per l'adozione di provvedimenti a tutela dell'ordine pubblico in una situazione particolarmente delicata.

P R E S I D E N T E . Senatore Bacchi, la Presidenza si riserva di sentire il Governo per la fissazione della data dello svolgimento della sua interrogazione.

Discussione dei disegni di legge:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari » (1403) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*); **« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria » (1402)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e **« Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario » (558), d'iniziativa del senatore Segnana e di altri senatori** (*Relazione orale*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per

la concessione di amnistia in materia di reati finanziari », già approvato dalla Camera dei deputati; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria » già approvato dalla Camera dei deputati; « Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario », d'iniziativa dei senatori Segnana, De Vito, De Ponti, Buzio, Arena, Zugno, De Luca, Bartolomei, Murmura, Gaudio, Treu, Farabegoli, Follieri, Assirelli, Alessandrini, Dalvit e Salerno.

I predetti disegni di legge, per i quali il Senato ha autorizzato la relazione orale, pur essendo diversi nel contenuto, tendono al perseguimento di un'unica finalità. Pertanto, se non vi sono osservazioni, sugli stessi disegni di legge avrà luogo un'unica discussione generale.

Do pertanto la parola al senatore Eugenio Gatto, relatore sul disegno di legge n. 1403.

GATTO EUGENIO, *relatore sul disegno di legge n.* 1403. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari » può definirsi accessorio al disegno di legge sul condono. Bisogna quindi esaminare quali sono gli scopi fondamentali che ci si propone con il disegno di legge sul condono, per vedere se la proposta di legge riguardante l'amnistia sia capace o meno di facilitare il raggiungimento di quegli scopi.

Sarò brevissimo nell'elencazione di questi scopi in quanto essi saranno maggiormente illustrati dal relatore sul provvedimento riguardante il condono. Sostanzialmente, con il condono fiscale ci si propone, come si dice nella relazione presentata dal Governo, la creazione di un clima di collaborazione fra fisco e contribuente, eterno tentativo, questo, della nostra legislazione, che fino ad ora ha dato dei risultati piuttosto relativi; e non giudichiamo mai per colpa di chi, perchè tante volte si ha l'impressione di dover giudicare se ci sia stata prima la gallina o l'uovo.

Certamente con questo provvedimento di condono si vuole separare il passato e vorrei dire anche il presente dal domani, in vista di un avvenimento che penso sia di fondamentale importanza per la vita del nostro paese e cioè l'introduzione della riforma fiscale. Si vuole cioè creare una piattaforma per così dire pulita, si vuole cercare di dare un colpo di spugna sul passato per vedere se fra contribuente e fisco si riesca a creare un domani migliore di quanto fino ad oggi non si sia potuto fare.

Accanto a questi scopi nobilissimi, non sappiamo quanto raggiungibili e quanto utopistici, ve ne sono anche di molto più pratici quali ad esempio — e questa pure è una ragione che sappiamo essere alla base di questo provvedimento — quello di avere a disposizione delle entrate perchè necessarie. Non voglio dire quanti miliardi si speri di ricavare, perchè ho visto fatte alla Camera delle valutazioni profondamente diverse. Comunque è certo che questo provvedimento avrà effetto di creare una entrata allo Stato. Vi è anche un'altra ragione per cui questo provvedimento è oltremodo opportuno, ed è che i vari ricorsi difficilmente potrebbero essere risolti, specialmente adesso che vi è una carenza di funzionari che abbiano un'esperienza adeguata, in seguito alla non mai sufficientemente biasimata legge sull'esodo dei funzionari, una delle leggi meno felici che io conosca nella vita del nostro paese.

Il problema che ora ci occupa sostanzialmente è questo: in relazione agli scopi che il condono si propone, il provvedimento di amnistia è di facilitazione o di ostacolo? È un provvedimento cioè che dobbiamo approvare o verso il quale dobbiamo essere cauti? Ritengo che non vi sia dubbio: è un buon provvedimento che certamente facilita il tentativo di dare un colpo di spugna al passato, di creare una situazione di pulizia tra ieri e oggi ed è un contributo notevole alla riforma fiscale che entrerà in vigore con il 1° gennaio 1974 e che ha bisogno, oltre a tutto, per diventare effettiva, di uno stato d'animo adeguato del contribuente.

Quindi ritengo che il giudizio che si debba dare su questo provvedimento che è acces-

sorio in relazione al provvedimento principale che è quello del condono, sia un giudizio positivo. È opportuno che accanto al condono fiscale vi sia anche l'amnistia di tutti i reati fiscali poichè questa indubbiamente porta a meglio raggiungere gli scopi che ci si propone con la legge del condono.

Vorremo fare ora due osservazioni molto brevi. La prima fa parte di quelle osservazioni — che si ripetono sempre quando si discutono questi provvedimenti — che paiono di stile, ma che in verità hanno invece profonde radici in un sentimento ben radicato nella popolazione. Tale osservazione è che bisogna essere cauti con questi provvedimenti perchè sentiamo che sono ingiusti: bisogna farne molto di rado. Ragioni di opportunità determinano la necessità di tali provvedimenti e siamo qui a chiedere che il Parlamento dia il proprio assenso, però siamo qui ancora una volta — preceduti da non so quanti relatori di questo stesso tipo di disegno di legge — a dire che sono ingiusti.

La seconda osservazione concerne l'aspetto tecnico: desidereremmo che provvedimenti di questo tipo avessero una formulazione un po' più precisa. A volte nelle leggi si leggono delle parole che non hanno un significato giuridico. Quando si sente parlare di riferimento a pendenze o situazioni concernenti i tributi indicati in vari articoli, mi domando, come vecchio avvocato, che cosa significa un'espressione di questo genere. Vorrei fare un esempio assolutamente ridicolo per dimostrare che quando si fanno le leggi, bisogna far sì che il linguaggio abbia un significato. Poniamo il fatto che un contribuente, in una discussione con il funzionario del fisco, si arrabbi e lo malmeni o lo uccida: è in relazione questo ad una situazione dipendente dal provvedimento fiscale per cui dobbiamo amnistiare anche questo contribuente? Evidentemente siamo di fronte a delle situazioni che lasciano molto perplessi. Devo dire che comprendiamo questa formulazione estremamente lata del disegno di legge e che forse è anche opportuno lasciarla così com'è: nello stesso tempo però dobbiamo far presente per l'avvenire la necessità di fare le leggi un po' meglio anche dal punto di vista formale.

Una formulazione di questo genere rende difficile stabilire quali reati si sono voluti amnistiare. Possiamo solo fare l'elenco delle imposte o dei provvedimenti in relazione ai quali si è voluta concedere l'amnistia fiscale, ma indubbiamente è difficile dire quali reati, con una frase del genere, si siano voluti amnistiare.

Con questo provvedimento — e questo lo dico in relazione al suo contenuto sostanziale — si sono voluti amnistiare i reati afferenti all'imposta di ricchezza mobile, alla complementare, all'imposta sulle società, sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario dei terreni, sul reddito dei fabbricati, all'imposta di registro e ipotecaria, ai diritti catastali, all'imposta sulle successioni e donazioni, a quella sul valore aggiunto, all'imposta generale sull'entrata, all'imposta comunale sui fabbricati, all'imposta di patente, all'imposta sul valore locativo e sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ai contributi di miglioria ed ai contributi per la manutenzione delle opere di fognatura ed inoltre a tutte le controversie che hanno riferimento alle imposte comunali sulle industrie e sui commerci, sulle arti, sulle professioni, alle relative addizionali provinciali, alle imposte camerali e ai contributi speciali di cura.

DE SANCTIS. E i diritti doganali?

GATTO EUGENIO, *relatore sul disegno di legge n. 1403.* Non mi sembra che siano compresi. Evidentemente questo provvedimento così redatto somiglia ad una fisarmonica, cioè tende a recuperare come amnistiabili gli eventuali casi di reato per altre imposte che venissero condonate nel provvedimento principale durante la discussione, anche se in esso, al momento in cui parlo, non sono considerate.

Noi siamo favorevoli al provvedimento, dato che siamo del parere che bisogna creare una situazione di pulizia tra ieri e domani e possibilmente un più favorevole stato d'animo del contribuente per facilitare l'entrata

in vigore della riforma fiscale, però non possiamo non pregare il Governo per l'avvenire di formulare provvedimenti dove le parole abbiano un significato giuridico. Questo tipo di provvedimenti non deve essere una specie di scatola chiusa, in cui è difficile vedere cosa vi sia contenuto: è opportuno che siano indicati quali effettivamente sono i reati che vengono amnistiati.

P R E S I D E N T E . Do la parola al senatore De Ponti, relatore sui disegni di legge nn. 1402 e 558.

D E P O N T I , *relatore sui disegni di legge nn. 1403 e 558.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge 1402 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, propone al Senato due quesiti: se si debba concedere un condono fiscale e come lo si debba concedere.

Per il primo quesito, se si debba o no consentire un provvedimento di sanatoria per tutte le pendenze arretrate, sono possibili due atteggiamenti. Dice la sentenza a favore: la riforma segna l'avvio ad un nuovo sistema che comporterà trasformazioni radicali e richiederà molti mesi di rodaggio. L'Amministrazione dovrà impegnarsi a fondo in questo avvio ed è quindi opportuno, per non dire necessario, alleggerire al più presto ogni onere delle pratiche arretrate. Si aggiunga che, essendo di fronte al non infondato timore, peraltro già ricordato dal collega Gatto, di dover affrontare nel 1974 nuove difficoltà di cassa, sembra buona prudenza predisporre con l'occasione un volano di entrate straordinarie.

Dice la sentenza contraria: i condoni sono sempre diseducativi; e del resto l'esperienza lo dimostra. La riforma tributaria si impernia su un rapporto di rinnovata serenità e di rinnovata lealtà per cui non è bene iniziare questo nuovo rapporto con un condono, che farebbe tra l'altro perdere all'erario un introito legittimo e vantaggioso. Rispondo: la riuscita della riforma tributaria non dipende e non dipenderà tanto dalla saggezza del legislatore quanto soprattutto dall'efficienza della pubblica amministrazione che per attuare proficuamente questo nuovo sistema deve, in primo luogo, consentire ai funzionari di prepararsi tempestivamente, scrupolosamente ai nuovi compiti dando quindi loro le istruzioni e il tempo necessario; in secondo luogo condurre a termine la riorganizzazione degli uffici che è già iniziata, ma vi sono ancora molte cose da fare; in terzo luogo, introdurre tecniche e metodi nuovi sia nel lavoro interno, sia nei rapporti con i contribuenti; in quarto luogo, saldare la sfasatura esistente fra i due tempi di introduzione della riforma 1° gennaio 1973-1° gennaio 1974 ed infine garantire un soddisfacente e regolare afflusso di entrate, qualunque sia il sistema in vigore.

In una situazione dunque di oneri crescenti nel brevissimo periodo e di un contesto che vede, come dire, l'improvviso sfollamento di funzionari, vuoi per l'esodo della dirigenza, vuoi per l'ex articolo 7, diventa tecnicamente necessario, se si vuole speditamente marciare in avanti, liberarsi al più presto di tutti i fardelli arretrati e segnatamente del fardello che è un enorme cumulo, per la verità, delle pratiche pendenti.

Non sto per brevità di tempo a ricordare la situazione del nostro arretrato. Le notizie sono state già largamente diffuse; anzi oserei dire che sono state un po' soffuse perchè mancano dati di disaggregazione per categorie di tributi, per contribuenti, per settori di attività; non ci sono specifiche di localizzazione, di valore sia in assoluto che in percentuale. Comunque grosso modo sappiamo che stiamo di fronte a 3 milioni e mezzo di pratiche pendenti. Mi si consenta allora una sola considerazione, onorevoli colleghi. Valutando anche solo in tre ore il tempo medio necessario per la definizione di ogni pratica presa dall'archivio, convocazione della controparte, esame, conclusione, possibilmente della pratica, naturalmente rimessa nell'archivio, saremmo di fronte a un non indifferente onere di lavoro giacente pari a oltre 10 milioni di ore-uomo. Il che, tradotto in pratica, significa 2.500 addetti per un anno almeno. Non è una bazzecola. Di fronte a questa situazione sono possibili tre atteg-

giamenti. Il primo è di non intervento. Lasciamo che le cose seguano il loro corso, ma in questo caso non facciamoci illusioni, è stato acutamente ricordato. Noi vedremo sorgere in pratica un ufficio stralcio per tutte queste pendenze che durerà moltissimi anni, con l'apparente giustificazione di perseguire ogni possibile, esigibile entrata, ma con il sicuro risultato di logorare uomini, mezzi e moneta in incassi molto lontani.

Il secondo possibile atteggiamento è di cercare delle soluzioni per via interna con delle circolari amministrative, come peraltro si è cercato di fare in qualche settore, spingendosi così ad accomodamenti che, pur essendo pienamente giustificati dallo stato di necessità, rischiano di esporre inutilmente l'amministrazione a critiche sui limiti della sua discrezionalità. Si attuerebbe cioè una specie, come dire, di condono surrettizio che, anche con la migliore buona volontà, avrebbe sempre il risultato di affrontare i problemi in modo parziale, in modo frammentario e certamente in modo non incensurabile.

La terza possibile soluzione è quella di provvedere per legge con un atto straordinario a regolare una situazione che è eccezionale; quindi con una decisione del Parlamento che ha obiettivi chiari e dichiarati, cioè nella pienezza del diritto e della tranquillità sia per gli uffici che per il contribuente. È la strada scelta dal Governo al quale diamo atto di avere scelto bene: il decreto-legge era ed è lo strumento più adatto per intervenire in una situazione come questa. Del resto l'ipotesi di un condono era da gran tempo nell'aria. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che già in occasione dell'ultima amnistia si evitò il condono fiscale sostenendo che tanto valeva attendere l'entrata in vigore dell'allora ritenuta vicinissima riforma tributaria. Poi passò qualche tempo; ma la giustificazione fu quella. Nella passata legislatura furono presentate in Senato due proposte a firma di parlamentari di prestigio. Ricordo il disegno di legge n. 425 a nome Martinelli, Trabucchi, Zugno e Belotti e il disegno di legge n. 1315 a firma Torelli, Coppola e Belotti. Nella stessa passata legislatura, in occasione della discussione alla Camera della riforma tributaria, ci fu la proposta globale De Ponti che, alla luce dell'esperienza, mi si consenta il ricordo, si sta rivelando forse molto meno sprovveduta di quanto allora non sia stata forse giudicata.

In questa legislatura sono state presentate due proposte, quella del collega Segnana al Senato e quella dell'onorevole Visentini alla Camera. Ricordo inoltre che la Commissione dei 30 ripetutamente aveva raccomandato al Governo di affrontare il problema in questi termini. Infine sembra doveroso ricordare che nella seduta del 29 maggio ultimo scorso la nostra Commissione, previe intese raggiunte fra i Presidenti delle due Camere, si accingeva ad iniziare la discussione del disegno di legge n. 558 a firma Segnana, che aveva la giusta priorità temporale rispetto all'altro progetto, e che questa discussione fu differita su richiesta e con il preannuncio da parte dell'allora sottosegretario Belotti che sarebbe stato presentato il disegno di legge governativo in proposito. Le premesse a questo decreto-legge quindi erano ben mature.

Del resto la questione è semplice: siamo di fronte ad una situazione di emergenza, lo ripeto, che richiede una risposta straordinaria. Meglio: siamo di fronte ad un problema tecnico che richiedeva già da tempo soluzioni tecniche e non risposte emotive. Se infatti è facile fare del moralismo fiscale, dimenticando che in questi casi-tipo più si aspetta e più si fa il vantaggio dei furbi, se è facile fare questo moralismo sul dovere fiscale, è certo impossibile evadere 3 milioni di pratiche giacenti con i discorsi. Occorre realisticamente tenere presente che quando si modifica un sistema impositivo — e la nostra riforma fiscale non è una semplice modifica, ma una riforma *ab imis* — quando si cambiano i rapporti giuridico-economici tra fisco e contribuente, tanto più in un contesto tributario come il nostro, dilaniato e non diciamo come e perchè, la sanatoria sull'arretrato è tecnicamente inevitabile, a vantaggio dell'Amministrazione: così è avvenuto in occasione dell'introduzione dell'IGE, così è avvenuto in occasione della riforma Vanoni

(tanto per ricordare casi di casa nostra e solo quelli del dopoguerra).

Non si dimentichi infine che l'esistenza di un contenzioso così ampio l'abbiamo largamente motivata anche noi politici — Parlamento e Governo — quando abbiamo sbandierato a tutti i venti che occorreva assolutamente fare una radicale riforma tributaria per rimediare ad uno scandaloso, arretrato, insopportabile, vessatorio, imperfettissimo sistema. Basta vedere la relazione governativa alla legge-delega, basta vedere la relazione dei relatori, basta ricordare i discorsi fatti qui e fuori di qui. Allora quale meraviglia che in un regime tributario così autorevolmente e vistosamente contestato siano sorte tante diatribe fra fisco e contribuenti? Direi che, se ciò è vero, attuando un provvedimento di sanatoria generale, non solo rispondiamo tecnicamente alla necessità tecnica di smaltire l'arretrato, ma rispondiamo in equità alle richieste di ragionevolezza che ci pervengono da molte parti da contribuenti oppressi da un regime che è definibile « iniquo » per nostra stessa ammissione.

Peraltro mi sembra che da tutte le parti politiche si convenga, sia pure con motivazione e giudizi diversi, sull'esistenza del problema innanzitutto e sulla necessità di risolverlo urgentemente e in questo modo, tanto più che alle considerazioni di ordine generale si devono aggiungere quelle contingenti, ma, vorrei dire, non meno cogenti, relative alle difficoltà del Tesoro. Siamo ad una stretta che non sembra destinata ad alleggerirsi rapidamente, vuoi per le difficoltà economiche congiunturali che non sono ancora superate, vuoi a causa dei problemi che sorgono sempre e inevitabilmente tutte le volte che si lascia l'applicazione di un sistema tributario e se ne inizia un altro.

Nè si dimentichi che, per esempio, le limitazioni ai consumi energetici e quindi anche al consumo di petrolio, seppure necessarie e sacrosante, comporteranno una ulteriore contrazione non piccola del gettito fiscale. È quindi necessario assicurare all'erario un gettito straordinario rapido e compensativo di quelle entrate che risultano già carenti. Certo, l'ammissione di trovarci di fronte ad uno stato di necessità non riempie nessuno di entusiasmo, ma questo non modifica la situazione; per cui alla domanda se si debba o no attuare un provvedimento straordinario per la definizione rapida e facilitata delle pendenze tributarie arretrate, la risposta positiva non può essere dubbia. Si tratta ora di vedere come attuarlo.

In linea teorica, le alternative sono due: quella della definizione bonaria e quella della definizione automatica. La prima consente agli uffici di chiudere le pratiche con degli sconti sull'imponibile o sul dovuto decisamente superiori ai limiti che sono normalmente consentiti nel sistema. È un metodo che ha i suoi vantaggi: consente flessibilità e quindi permette di tener conto della personalità del contribuente e delle varie situazioni, è abbastanza spedito, è tradizionale al sistema e resta quindi nello spirito del sistema stesso. C'è però l'inconveniente che conserva la dovuta discrezionalità agli uffici in queste decisioni.

Per contro, il sistema della definizione automatica, che utilizza in genere una formula aritmetica da applicarsi a parametri scelti obiettivamente (che possono essere: il dichiarato, l'accertato, il dovuto) è autonomo rispetto all'ambito in cui intende operare, è necessariamente rigido, permette una valutazione preventiva di convenienza da parte del contribuente — vantaggio non piccolo — ed è molto veloce. Praticamente annulla o riduce notevolmente lo spazio di discrezionalità degli uffici.

Vi è poi un'altra possibile scelta che non è più tecnica ma politica e che si può mettere in alternativa a ciascuna delle due precedentemente ricordate: si può, sia in via transattiva sia in via automatica, concedere o no il condono, cioè consentire di recuperare rapidamente il massimo del gettito arretrato in via principale abbandonando le sanzioni pecuniarie, oppure vi è la via della sanatoria con la quale si riducono sia gli imponibili che le pene anche drasticamente conservando però il principio delle stesse.

Questa distinzione è più teorica che pratica. Quando, per invogliare il contribuente, si devono ridurre drasticamente le pene pecu-

niarie, il vantaggio per il gettito è così limitato che spesso conviene abbandonarlo del tutto, come si è deciso di fare in questo caso.

Il provvedimento al nostro esame è quindi strutturato sul massimo dell'automaticità, dell'appetibilità e dell'estensibilità. Per quanto riguarda l'automaticità, essa è offerta a tutti i contribuenti già conosciuti dal fisco; anzi nella prima stesura era offerta a tutti i possibili contribuenti, sia pure con la dovuta gradualità secondo le varie fattispecie. Questa « offerta legislativa », come è stata ben definita, si basa su una semplice formula numerica di immediata applicazione da parte di chiunque nei cui confronti l'amministrazione si presenta come una controparte neutra. Alla vigilia della riforma tributaria che si propone di instaurare nuovi e rigorosi rapporti tra fisco e contribuente, la scelta del metodo automatico per chiudere il passato sembra molto indicata e di buon auspicio per l'apertura del sistema futuro.

Per quanto riguarda l'appetibilità, si è deciso di abbinare il metodo dell'automaticità con l'abbandono delle soprattasse e delle pene pecuniarie. L'opzione ha un chiaro fine politico: quello non solo di chiudere rapidamente il passato, ma di seppellirlo, cioè si ricerca una sorta di reciproca indulgenza molto plenaria che peraltro non è aliena dal sollecitare con questo al massimo l'adesione dei contribuenti per ragioni di entrate.

Per quanto riguarda l'estensibilità, va fatta qualche considerazione. L'arco di applicazione va dalla generalità quasi totale dei tributi alla generalità totale dei contribuenti. Il provvedimento è infatti oggettivamente esteso fino ai tributi locali — salvo naturalmente il doveroso rispetto che si deve all'autonomia dei competenti organi — e anche all'IVA; ed è soggettivamente esteso a tutti i soggetti di imposta, siano essi persone fisiche o giuridiche, siano essi tassabili o no in base al bilancio.

Infine, per quanto riguarda l'estensione temporale, si è a mio giudizio opportunamente deciso di coprire anche il corrente anno 1973 onde rimediare alle innegabili difficoltà che sono derivate o che deriverebbero dall'entrata in vigore della riforma, come è noto, in due tempi: per quanto riguarda rispettivamente l'IVA e le imposte dirette. I più penetranti controlli sul giro di affari, che sono intervenuti dal 1° gennaio di quest'anno, renderebbero infatti l'applicazione delle vecchie aliquote e del vecchio sistema piuttosto difficile; per cui l'ipotesi di chiudere anche il 1973 con una sanatoria è conveniente.

Nè va sottaciuto, nel quadro generale dell'esame di questo provvedimento, il trattamento di riguardo che è stato riservato ai cosiddetti redditi minori sia per la ricchezza mobile che per la complementare. In Commissione il relatore e tutti siamo stati ben consapevoli che il problema dei redditi minori (valutazione dell'imponibile, tangente dell'imposta, metodo del contenzioso) è sempre un problema delicato; tuttavia è giusto segnalare che questo decreto-legge ne ha tenuto conto rinunciando alla rivalsa nei confronti delle entrate che siano singolarmente inferiori alle 20.000 lire e globalmente inferiori alle 60.000 lire. Così come è giusto segnalare che sono stati caricati diciamo di una penale del 10 per cento i redditi della fascia superiore: di 5, 10 e 40 milioni rispettivamente per imposta di famiglia, per complementare e per ricchezza mobile.

La valutazione tecnica dell'articolato, che comprende 14 articoli in parte emendati dall'altro ramo del Parlamento, è nota a tutti. Si tratta di un testo abbastanza coerente e al quale nel complesso non si può negare chiarezza e sistematicità, anche se la natura stessa della materia e i comprensibili ripensamenti nella stesura e poi in prima lettura hanno lasciato qualche lacuna, qualche incertezza che mi sforzerò, almeno per qualche punto, di interpretare a nome della Commissione.

Ripercorrerò quindi rapidamente gli articoli più significativi che sono sostanzialmente i primi quattro. L'articolo 1 si riferisce all'area di applicazione del provvedimento (ricchezza mobile, complementare, eccetera) e stabilisce, a pena di nullità — e questa è una novità da sottolineare — che la definizione chiesta dal contribuente deve riguardare tutte le pendenze relative ad un medesimo tri-

buto. Si noti che l'arretrato coperto dagli articoli 1, 2 e 3 è quello che arriva al 31 dicembre 1972. Va da sè che — è un caso che è stato sollevato e che a noi pare molto semplice risolvere — se un verbale della polizia tributaria dovesse avere parecchi rilievi di natura diversa, la materiale compresenza in un unico verbale non costituisce evidentemente un medesimo tributo per cui il contribuente potrà chiedere la sanatoria separatamente e scegliere di accettare alcuni punti e di resistere agli altri.

Con l'articolo 2 si entra nel merito del meccanismo che prevede due ordini di benefici: una riduzione degli imponibili ed il condono delle soprattasse. Il sistema per valutare l'imponibile si ispira, come è stato già detto, al criterio della massima automaticità e lo fa riferendosi a tre parametri: quello del dichiarato dal contribuente, quello dell'accertato dall'ufficio e quello del grado di contenziosità esistente. Naturalmente questa voluta neutralità tecnica porta il meccanismo a prescindere da valutazioni soggettive nei confronti del contribuente e ad una risoluzione necessariamente rigida dei vari casi. Tuttavia la casistica prevista all'articolo 2 è abbastanza ampia. Si fanno sei ipotesi che partendo dalla prima fase dei rapporti fisco-contribuente nel raffronto fra dichiarazione e rettifica dell'ufficio, arrivano all'ultima che è quella dell'ultimo grado del contenzioso, quando vi siano ancora margini di trattativa.

La formula base prevede un meccanismo che concede di ridurre l'imponibile accertato del 40 per cento della differenza fra il dichiarato e l'accertato e di ridurre ulteriormente l'imponibile risultante con un bonifico-premio valutato sul 25 per cento del dichiarato. Si è cioè ritenuto più equo mediare fra le due opposte posizioni, ricercando un compromesso tra le cifre in contestazione anzichè usare un meccanismo che automaticamente abbattesse l'accertamento oppure innalzasse il dichiarato. Va da sè che una scelta del genere non è semplice; i problemi posti sono tanti e non sempre facilmente risolvibili. Si aggiunga che la conclamata neutralità del meccanismo poi di fatto viene naturalmente riempita di valore in funzione dell'entità delle percentuali che si mettono in gioco e del modo di utilizzarle.

La soluzione adottata avrebbe forse meritato un migliore successo, considerate le buone intenzioni che la giustificano. Il relatore infatti non può nascondere che, a prima vista, non sembra che il meccanismo proposto premi molto il grado di fedeltà della dichiarazione, il che è rapidamente dimostrabile. Non starò qui a recitare lunghe cifre; però, se dovessimo raffrontare brevemente l'ipotesi di una dichiarazione di un milione, di un accertamento di dieci milioni e l'ipotesi di una dichiarazione di cinque milioni di fronte ad un medesimo accertamento di dieci milioni, vedremmo che con il sistema adottato si ha un bonifico del 38,5 per cento nella prima ipotesi ed un bonifico solo del 32 nella seconda ipotesi. Se peraltro rovesciassimo l'ipotesi, vedremmo che colui che dichiara un milione sarebbe più duramente penalizzato perchè avrebbe un bonifico del 36,25 per cento mentre il dichiarante cinque milioni rimarrebbe a quota 32,50.

Tra le ragioni che hanno portato a questa scelta le più importanti probabilmente sono state da una parte il desiderio di chiudere il passato correggendo gli eccessi di accertamenti cautelativi o troppo empiricamente determinati, di cui ciascuno ha una certa contezza, dall'altra, fatti i conti, il desiderio di garantire un certo afflusso all'erario.

Devo dire che, mentre il secondo motivo è facilmente comprensibile a tutti, il primo è più facilmente comprensibile agli addetti ai lavori che non alla pubblica opinione la quale potrebbe avere l'impressione che ancora una volta si finisca per mortificare i contribuenti ed i funzionari seri, gli uni e gli altri, per fortuna, dobbiamo ricordarlo, molto più numerosi di quanto non si creda.

Vi erano altre possibili scelte? Certo: nell'altro ramo del Parlamento sono state largamente dibattute e noi non vogliamo fare torto a coloro che hanno confermato questa decisione del Governo nel pensare che non si siano sforzati di cercare una soluzione migliore. I sistemi possibili c'erano. Devo dire, come relatore, che avremmo comunque trovato delle difficoltà e che peraltro la questio-

ne è molto delicata e sicuramente dovremmo ridiscuterne. Sempre come relatore, ritengo che si possa trovare una formula che psicologicamente risponda meglio alle richieste della pubblica opinione, mentre non è molto facile trovarne una che risponda tecnicamente molto meglio.

Qualche altra considerazione sull'articolo 2. La precisazione del comma secondo, che stabilisce che l'applicazione dell'abbuono del 25 per cento in presenza di dichiarazioni negative non è possibile, è veramente una perla che volevo ricordare, ma non tanto per questo, quanto per un altro motivo di riflessione sulla giustizia tributaria: c'è veramente più differenza tra una dichiarazione positiva di un milione ed una rettifica di 10 milioni ed una dichiarazione negativa di meno 4 milioni ed una rettifica di più 5 milioni? In definitiva questo provvedimento segna il passaggio tra il passato ed il futuro e nella riforma tributaria abbiamo chiaramente previsto che è possibile tener conto anche degli stati di disagio delle attività produttive. Non sembra, cioè, che sarebbe stato molto difficile introdurre il concetto di somma algebrica nella formula proposta. Comunque il rilievo era doveroso e poi chiuso in sè.

Positivo invece mi sembra l'emendamento introdotto dalla Camera che eleva al 40 per cento il premio ai lavoratori dipendenti quando l'imponibile non supera i 3 milioni. Ricordiamo che nei casi di omessa denuncia il bonifico è del 30 per cento soltanto sull'accertato ed ovviamente non ha contropartita.

Infine va ricordato l'emendamento che retrocede al 31 ottobre la data di notifica dell'accertamento che inizialmente era stata prevista al 5 novembre. Quest'emendamento sembra opportuno per salvaguardare i contribuenti da eventuali accertamenti fatti troppo tardivamente, mentre non sembra opportuno pensare a retrocessione maggiore — che pure avrebbe un valore simile, dato che la notizia del prossimo condono era da tempo in aria — perchè questo potrebbe rendere meno favorevole la definizione forfettaria di quei molti che verrebbero spinti nell'articolo 3.

L'articolo 3 prende in esame il caso, appunto, per cui di fronte alle dichiarazioni dell'interessato, non c'è una valutazione di ufficio, manca cioè il secondo punto di riferimento previsto nell'articolo 2 e allora si è introdotto un nuovo parametro, quello dell'ultimo imponibile, definito nei modi ordinari ad ai sensi dell'articolo 2.

Lo spirito del disposto è chiaro: il contribuente che desidera utilizzare la sanatoria non può saltare un periodo e deve quindi seguire la serie cronologica dei suoi rapporti con il fisco prima di tutto se c'è un imponibile definito nei modi ordinari partendo da lì, altrimenti, se non c'è, sistemando l'eventuale discussione o il contenzioso in essere a norma dell'articolo 2, e infine, avuta una definizione, continuare automaticamente applicando una maggiorazione del 10 per cento sull'imponibile così risultante: maggiorazione del 10 per cento che si applica ogni anno a tasso composto e che non è poi tanto leggera, come mi sembra che qualcuno abbia detto, nè per i piccoli nè per i grandi.

In fondo il vantaggio più considerevole sta nella definizione automatica e quindi nel guadagno di tempo e nell'abbandono delle pene pecuniarie. Questa maggiorazione del 10 per cento sale al 20 per cento — e qui certo non commisero — nei casi nei quali è stata omessa la dichiarazione. È appena il caso di ricordare, a proposito dell'articolo 2, che per definizione « nei modi ordinari » si deve intendere la definizione del rapporto fisco-contribuente avvenuta in uno dei modi seguenti: per concordato, per decisione passata in giudicato, per prescrizione, vuoi con l'acquiescenza del contribuente all'accertamento dell'ufficio, vuoi con il silenzio dell'amministrazione per rinuncia a rettificare la dichiarazione.

Sembra altresì opportuno chiarire che, trattandosi di un provvedimento speciale avente finalità particolari, per « ultimo imponibile definito » non si deve necessariamente intendere un imponibile positivo. Questo è parso alla Commissione importante: il concetto tradizionale di reddito di impresa tuttora in vigore nel testo unico può essere qui disatteso, considerato che potremmo tro-

varci di fronte — ne avremo parecchi casi — a denunce per il 1969 che non sono state rettificate per mancanza materiale di tempo da parte degli uffici. Del resto anche questo è in anticipo sui principi accolti dalla riforma tributaria. In questo caso il maggiore imponibile di cui al primo comma dell'articolo 3 andrà ovviamente ricercato nel primo imponibile positivo dichiarato dal contribuente. Meglio ancora: per avere anche in questo caso due termini di riferimento, si potrebbe fare la media della prima e seconda dichiarazione positiva del contribuente e partire poi con gli aumenti del 10 per cento.

La Commissione sottopone al Governo questa considerazione con la raccomandazione di considerarla interpretazione autentica e desidererebbe avere una conferma da parte del Governo. Ancora: se dovesse capitare in una sequenza un imponibile che ne alzi la media, è evidente che la sequenza automatica si ferma e riparte sulla base dell'imponibile maggiore dichiarato dal contribuente.

Venendo al comma 3 dell'articolo 3, che riguarda coloro che mancano di un imponibile di riferimento, c'è da dire che questo comma è stato radicalmente emendato dalla Camera. Nel testo originario infatti il concetto di automaticità era stato utilizzato anche per questi casi e a giudizio della Commissione molto opportunamente, consentendo a coloro che, primo, avevano presentato in tempo utile la loro dichiarazione; secondo, non avevano ricevuto notifica di accertamento; terzo, non avevano imponibili precedenti, di regolarizzare la loro posizione automaticamente maggiorando il loro dichiarato del 50 per cento per il primo anno e del 10 per cento per gli anni successivi. Si dava inoltre la facoltà di retrocedere, ove ci fosse stata omissione di dichiarazione, riducendo del 20 per cento per anno l'imponibile maggiorato del 50. Era un metodo di definizione automatico e forfettario che a giudizio del relatore e della Commissione era perfettamente coerente con lo spirito informativo di questo provvedimento. Il testo emendato invece salva il sistema dell'automatismo, nei confronti di tutti i soggetti che sono stati già conosciuti dal fisco, ma reintegra la discrezionalità nei confronti dei soggetti nuovi. Quali sono questi soggetti nuovi? Nel tempo, tutti quelli che sono entrati nell'area tributaria a partire dal 1970 (infatti il 1969 è caduto in prescrizione). Nel tipo sono: o quelli precedentemente evasori che hanno deciso di regolare la loro posizione oppure i nuovi soggetti di imposta. Sembra al relatore che i casi di conversione spontanea al dovere fiscale non saranno forse molto numerosi per cui in pratica il comma terzo opererà nei confronti della generalità delle nuove ditte, quelle che hanno iniziato la loro attività con il 1970, quelli che per averla appena iniziata non saranno certo in genere dei grossi complessi, saranno artigiani, saranno piccoli commercianti, quelli che, si noti, avranno fatto il loro dovere fiscale presentando la dichiarazione, poichè se non sono ancora conosciuti dal fisco non è certo per responsabiiltà loro, ma perchè agli uffici è mancato materialmente il tempo di esaminare le dichiarazioni stesse. Per costoro dobbiamo dire che il conclamato desiderio ispiratore di questo provvedimento, non solo di chiudere il passato, ma di evitare l'insorgere di controversie future, su imposte destinate fra l'altro a finire, viene decisamente disatteso. Con il testo emendato, infatti si chiede: *a*) di motivare analiticamente l'infedeltà rettificando la precedente dichiarazione di almeno il 20 per cento a norma dell'articolo 24 eccetera. E perchè analiticamente? Ma in tempo di indulgenza plenaria, queste correzioni si fanno forfettariamente, bonariamente e poi *b*) ci si riserva ogni libertà di valutazione. La domanda che ci poniamo è la seguente: chi mai di costoro si sentirà di utilizzare l'articolo 4, non conoscendo anticipatamente il destino degli imponibili arretrati? Eppure, è anche nell'interesse dell'amministrazione di chiudere il 1973 il più rapidamente, e il meno fastidiosamente possibile. E quale equità ci guida nei confronti di questi nuovi contribuenti così sospettati di evasione? Se è giusto che l'amministrazione si cauteli si deve anche considerare che non siamo più ai tempi in cui non si tirava

nemmeno verso il bersaglio; oggi esiste una sensibile penalizzazione sui divari tra denunciato e accertato, e questa decisa imprecisione di infedeltà sembra eccessiva o quanto meno fuori luogo in questa occasione e con questi soggetti, che vanno, a giudizio unanime della Commissione, non meno incoraggiati degli altri a chiudere la loro partita tributaria anche per il 1973.

Pertanto la Commissione, all'unanimità, mi ha esplicitamente incaricato di raccomandare al Governo queste regole di comportamento: *a*) di invitare i contribuenti non ancora conosciuti dal fisco a rettificare le loro dichiarazioni annuali maggiorandole sì del 20 per cento, ma senza eccessive preoccupazioni di analiticità; *b*) di distinguere, nel coacervo dei contribuenti in oggetto, quelli che palesemente sono nuovi contribuenti che hanno fatto la dichiarazione in modo ragionevolmente attendibile e quelli che sono, come dire, dei recuperati o che hanno fatto dichiarazioni palesemente abnormi; *c*) di appuntare l'attenzione di rettifica soltanto su questi ultimi; *d*) di attuare ogni opportuna iniziativa tesa ad incoraggiare i nuovi contribuenti non gravemente sospetti a definire automaticamente anche il 1973.

La Commissione ritiene che, pur nella doverosa salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione e dell'erario di fronte a tentativi che si rivelano palesemente clamorosi di evasione, l'Amministrazione non debba rompere, nella pratica attuazione del decreto-legge, l'orientamento ispiratore di questo provvedimento che è chiaramente teso a facilitare la definizione di tutte le pendenze arretrate con il sistema forfettario dell'automatismo. Si tratta evidentemente di proporre non un'interpretazione autentica, perchè non è il caso, ma un'interpretazione che potremmo chiamare operativa che è pienamente rispettosa della lettera e coerente con lo spirito del decreto-legge. Sarò quindi grato al Governo, anche a nome della Commissione, se vorrà darci delle assicurazioni in proposito.

Un ultimo chiarimento sull'articolo 3. L'ultimo comma potrebbe far nascere il sospetto, soprattutto nel testo attuale, che vengano eliminate le facilitazioni per il Mezzogiorno e per le zone depresse, ove si decidesse di utilizzare la definizione automatica. Va ribadito, ove sia il caso, che tutte le facilitazioni e le esenzioni già godute restano per il fatto stesso che sono incorporate nell'ultimo imponibile sul quale si applicano poi gli aumenti forfettari del 20 per cento.

L'ultimo articolo che ci interessa esaminare brevemente è l'articolo 4 che non è meno importante del secondo e del terzo perchè riguarda la possibilità già ricordata, e che deve essere incoraggiata, di chiudere automaticamente anche il 1973. La struttura del decreto-legge è questa: 1) ai contribuenti che hanno delle posizioni pendenti anteriori al 31 dicembre 1972 — ultimo anno di completa attuazione del sistema che stiamo abbandonando — viene offerta l'occasione di definire ogni loro posizione arretrata purchè questa sistemazione avvenga per comparti omogenei; cioè il contribuente deve definire tutte le pendenze arretrate relative al medesimo tributo. Uno può chiudere la ricchezza mobile e lasciare aperta la complementare, ma se chiude la ricchezza mobile non devono rimanere sospesi di ricchezza mobile fino al 31 dicembre 1972; 2) con il 1973 si apre un periodo particolare di rapporti fisco-contribuente, cioè quel periodo in cui la riforma tributaria è entrata in funzione per le indirette e non per le dirette. Poichè l'imposta sul valore aggiunto dà interferenze non piccole — l'abbiamo già ricordato — sulla valutazione del giro d'affari e poichè, peraltro, le nuove imposte entreranno in vigore con il 1° gennaio 1974, si offre l'opportunità ai contribuenti di chiudere il rapporto con il fisco anche per il 1973 sia per la ricchezza mobile che per la complementare, con una decisione che è saggia ed è conveniente sia per l'Amministrazione che per il contribuente. Tuttavia per raggiungere lo scopo di alleggerire tutto l'arretrato e anche per garantirsi una ragionevole contropartita, l'Amministrazione, nell'offrire la possibilità di definire automaticamente tutti i rapporti per il 1973, impone che si definiscano tutti

quelli al 31 dicembre 1972 e poi tutte le pendenze possibili per il 1973. Perciò un contribuente che per il periodo fino al 1972 poteva scegliere fra complementare, ricchezza mobile, imposta sulle società, imposta sui redditi dominicali, agrari o sui fabbricati, per il 1973, se desidera fruire di questo sistema, deve chiudere ogni pendenza.

Sui rimanenti articoli il relatore non ritiene di fare particolari osservazioni. L'articolo 9 va ricordato perchè sembra giusto che sia prevalso il rispetto dell'autonomia, lasciando agli enti locali di comportarsi secondo il loro miglior giudizio; e sembra al relatore che, se è vero che questa autonomia potrà dar luogo a disparità di trattamento tra cittadini di diversi comuni, è anche vero che di fatto già i cittadini di diversi comuni sono sotto politiche tributarie differenti. L'articolo 9 dà un quadro generale, perchè come per il resto del sistema tributario gli enti locali si comportino coerentemente.

Siamo alle conclusioni. Il provvedimento non è certo esente da critiche ed è in gran ritardo. Manca inoltre di quei riferimenti quantitativi che sarebbero stati utili per una migliore valutazione circa l'entità del problema. Tuttavia per quanto riguarda la perfezione, non dobbiamo nasconderci quanto sia difficile in un simile campo articolare un provvedimento che non presenti fianco a critiche. Sembra al relatore che il principio dell'automaticità, dell'attenuazione prevista a favore dei redditi minori, la maggiorazione sulle fascie maggiori, l'estensione generalizzata sia oggettivamente che soggettivamente, la prevista sistemazione dei tributi locali, pur nel dovuto rispetto al ruolo delle singole amministrazioni e infine l'esclusione delle imposte di fabbricazione e delle plusvalenze da questi vantaggi siano aspetti di gran lunga prevalenti in positivo sulle comprensibili riserve che si possono avanzare.

Per quanto riguarda il ritardo, l'osservazione è fondata e largamente condivisa, ma la critica non è imputabile nè a questo Governo nè a questo Ministro; anzi essi hanno puntualmente provveduto a fare il loro dovere, e al loro dovere deve andare il nostro compiacimento. Nemmeno direi che sia facilmente imputabile questo ritardo agli immediati predecessori, considerato che si trovano nella disagevole condizione di pilotare una riforma già iniziata e non ancora conclusa in un contesto politico che non dava grandi margini di maggioranza. La responsabilità più grave mi sembra ricada su coloro che già alla vigilia della riforma furono tempestivamente avvertiti e dovevano comunque sapere: 1) che il provvedimento di sanatoria sarebbe stato tecnicamente inevitabile; 2) che tale ineluttabilità era perfettamente nota agli evasori più induriti e ai contribuenti già avvertiti; 3) che era quindi convenienza, per non dire impegno, da parte della pubblica amministrazione anticipare al massimo i tempi di questo provvedimento, non solo per incassare i tributi arretrati al più presto e con moneta ancora a valore quasi costante, ma per impedire ai professionisti del contenzioso di giocare sul tempo prendendoli in contropiede e impedendo loro di precostituire quel più conveniente assetto fiscale che avrebbe loro consentito di fruire al massimo dell'eventuale condono.

Il ritardo ha inoltre sminuito il provvedimento di quell'importante funzione di liberare gli uffici del passato, funzione che resta ma che sarebbe stata molto più apprezzata alla vigilia dei compiti di preparazione della riforma tributaria. Per quanto riguarda la quantificazione delle attese, le cifre sono tante e si deve ammettere che la carenza è sentita, ma non è tale da indurci ad un giudizio negativo sul provvedimento. Certo, un modello di previsione simulata sulle possibili entrate sarebbe stato molto gradito, forse non sarebbe stato neanche impossibile, quantunque sarebbe stato di molto facilitato dall'esistenza di quelle statistiche che tuttora mancano in gran parte e che saranno possibili quando sarà in funzione l'anagrafe tributaria gestita con gli elaboratori elettronici.

Diciamo che il silenzio è dettato dalla prudenza, prudenza tanto più apprezzabile per l'atto di coraggio compiuto dal Governo con

l'articolo 13 che prescrive di far affluire tutte le entrate derivanti da questo decreto (salvo l'IVA) ad un apposito capitolo di stato di previsione delle entrate statali. Potremo quindi valutare al consuntivo questo provvedimento che è complesso, giustificato e condizionato dalle circostanze, vuoi per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema tributario, passaggio che non delimita solo una diversa tecnica impositiva, ma anche una diversa politica tributaria, vuoi a causa dell'attuale congiuntura che costringe lo erario a raccogliere rapidamente questo volano di manovra e che impone all'Amministrazione ed a tutti gli operatori economici di concentrare ogni energia sulla produttività sfrondando da tutti gli impegni che non sono indispensabili, burocratici e no.

Ancorchè questo provvedimento sia stato molto atteso, i tempi operativi sono oggi molto brevi (il 31 dicembre è domattina, si può dire) per cui, nel raccomandare all'Aula una sollecita approvazione, mi permetto altresì di raccomandare al Governo di non tralasciare occasione e mezzi per divulgare questo provvedimento, dando le necessarie e le tempestive istruzioni agli uffici periferici, pubblicizzandone l'applicazione presso i contribuenti.

Questa legge infatti è un atto importante: chiude un passato di cui porta l'eredità, apre un futuro di cui porta la consapevolezza. Mi auguro che il Senato voglia approvarlo sollecitamente. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la scienza medica insegna che l'allergia è l'alterata reattività di un organismo umano in seguito all'introduzione di determinate sostanze o all'esito di una malattia infettiva.

Trasferendo il fenomeno nel campo tributario e valutandolo sotto riflessi soggettivi, è facile puntualizzare che il contribuente italiano è tipicamente allergico a qualsiasi sistema di imposizione fiscale e reagisce ad esso con il metodo tradizionale dell'evasione, con un metodo cioè che generalmente apporta rilevanti vantaggi all'evasore e gli accredita persino all'esterno doti di prestigio, di furbizia, di intelligenza e di saggia preveggenza nella tutela dei propri interessi.

Lo Stato italiano, pertanto, in tutti i tempi, contro le resistenze dell'indivualismo, contro l'allergia di chi escogita tutti gli espedienti per sottrarsi alla prestazione tributaria, ha avvertito acutamente l'esigenza di garantire la percezione delle entrate, dalle quali dipende la realizzazione dei programmi di spesa pubblica e, nel tentativo di sventare e comunque attenuare il malanno della evasione, è sempre ricorso all'adozione di sanzioni amministrative e penali, di natura pecuniaria e di carattere detentivo (penalità, sovratasse, interessi moratori, ammende, limitazione della libertà personale).

Il sistema, avente scopi di prevenzione e di repressione delle infrazioni fiscali, non è neppure estraneo alla nuova riforma tributaria, in parte entrata in vigore all'inizio dell'anno che sta per dileguarsi e per il resto prossima a divenire operante; per converso, ben può dirsi che esso è divenuto più drastico e, secondo le prospettive del legislatore, dovrebbe essere più efficiente.

Non è dato allo stato prevedere gli effetti positivi o negativi che deriveranno dal maggiore rigore delle nuove leggi e sarà l'esperienza pratica e pluriennale a fornire opportuni dati e suggerimenti. È, però, da evidenziare che il quadro delle infrazioni e dei reati tributari si è presentato sino ad oggi in maniera irrazionale, disordinata ed eterogenea, sicchè raramente esso è valso a prevenire ad oltranza l'attentato al tributo ed a reprimere idoneamente l'offesa, che è stata spesso valutata e giudicata con criteri tecnici di polizia fiscale e non in relazione ed in proporzione all'effettiva entità della trasgressione.

L'infrazione ed il reato di natura tributaria hanno così continuato non solo ad incidere negativamente sugli interessi patrimoniali dello Stato, ma hanno anche offe-

so la giustizia sociale perchè, come insegna la più avanzata e moderna dottrina tedesca, la sottrazione e la messa in pericolo ad opera di cittadini dei cespiti da cui lo Stato ricava quanto occorre per apprestare i servizi pubblici costituiscono strumento per esporre gli altri contribuenti ad un maggiore peso tributario diretto a compensare il cespite aggredito.

Per effetto della inadeguatezza e della lacunosità del sistema, con il volgere del tempo l'evasione fiscale si è maggiormente intensificata sino a divenire la regola del contribuente italiano, mentre l'adempimento dell'obbligo tributario *obtorto collo* ha trovato limitato riscontro soltanto in chi non ha saputo o potuto occultare o minimizzare le proprie risorse ed i propri redditi e, particolarmente, nelle classi meno abbienti.

L'espediente tipico dell'evasore del fisco è stato, nella fase originaria, la omessa od infedele denuncia; nelle successive fasi hanno fatto buon gioco i ricorsi attraverso i vari gradi amministrativi, le opposizioni giudiziarie in sede civile, la difesa strenua sino alla Cassazione nei procedimenti penali per i casi assai limitati in cui questi sono stati promossi.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(*Segue* F I L E T T I). Tutto ciò è avvenuto per l'innato spirito di conservazione del proprio patrimonio e del proprio reddito che caratterizza il contribuente, il quale considera in ogni caso come suo ottimo e benefico alleato il fattore tempo; ma esso — non bisogna dimenticarlo — ha trovato alimento di notevole portata anche nella imperfezione, nella complessità e nell'elefantiaco susseguirsi delle nostre leggi tributarie che spesso hanno imposto o, meglio, hanno tentato di imporre ai cittadini norme e princìpi contraddittori, incomprensibili, assurdi ed iniqui.

Se alle predette constatazioni si aggiungono poi gli arcaici metodi di accertamento posti in essere dagli uffici finanziari che non raramente in dispregio alla legge hanno operato a fini prettamente cautelativi con determinazioni di presunti valori e redditi in misure iperboliche, l'anacronistico sistema del concordato, l'assunzione delle informazioni a volte affidata a personale inidoneo ed incompetente ed, in ultima e globale analisi, l'arrugginito funzionamento della macchina fiscale, appare pienamente giustificato l'enorme carico contenzioso, che alle soglie dell'entrata in vigore della seconda ed ultima parte della riforma tributaria, ascende a ben 3.500.000 pendenze.

Di fronte alle carenze della struttura burocratica, alla irrazionale normativa, alla ragnatela degli espedienti tessuti dal contribuente, all'ingente peso del contenzioso tributario, l'amministrazione finanziaria dello Stato è stata costretta per il passato ad issare bandiera bianca e ad elargire periodicamente condoni (più recentemente ciò è avvenuto nel 1959, nel 1963 e nel 1966).

Il meccanismo del condono fiscale è divenuto, pertanto, un metodo normale ed ha assunto natura di provvedimento di clemenza, di mezzo perseguente finalità di giustizia, di strumento per la percezione accelerata di gettito per l'erario. In effetti, però, si è sempre tradotto in un atto di benevolenza o, peggio, in un premio per gli evasori, che sul condono e sull'amnistia fiscale hanno sempre contato nella certezza puntualmente verificatasi di una loro periodica adozione necessitata.

Parimenti è accaduto in altro settore e cioè in tema di ordinari illeciti penali, laddove, a causa della disfunzione cronica e sempre più crescente della giustizia, per snellire i ruoli ed eliminare e comunque diminuire il carico penale, si è ricorso frequentemente agli indulti ed alle amnistie.

E così come nell'ambito fiscale è stato beneficato il furbo trasgressore, nel più va-

sto campo giudiziario è stato premiato il reo a danno dell'onesto.

Ma gli effetti dei condoni, degli indulti, delle amnistie non sono stati positivi nè per i cittadini, nè per la società, nè per lo Stato; perchè, da una parte non si è instaurato alcun regime di collaborazione, di comprensione, di fiducia tra fisco e contribuente e dall'altra parte non si è affievolito il fenomeno della criminalità; anzi sono continuate e si sono incrementate le contestazioni tributarie, mentre la delinquenza ha assunto toni sempre più accentuati ed esasperanti.

Quale conseguenza logica, giuridica e morale di tali negative constatazioni, non si dovrebbe sposare la causa della adozione di ulteriori provvedimenti di condono e di amnistia di natura fiscale.

Il fatto nuovo, costituito dalla riforma tributaria, ha, però, legittimato generalmente la tesi della opportuna emanazione di uno o più provvedimenti idonei a favorire l'instaurazione di un clima distensivo nei rapporti tra contribuenti e fisco, ritenendosi fondatamente che la rilevantissima permanenza di ponderose e vecchie liti e contestazioni non giovi all'auspicata migliore disposizione psicologica del cittadino verso i nuovi tributi, sicchè la mia parte politica, con attestato di primogenitura e criterio di tempestività, sin dal marzo 1972 ha posto in rilievo l'irrinunciabile esigenza di un condono fiscale da applicare coevamente alla entrata in vigore della nuova disciplina tributaria.

Sarebbe stato certamente saggio adottare tale provvedimento all'alba della introduzione della prima parte delle nuove norme fiscali, senza quel ritardo che, a lume della esperienza, si è appalesato nocivo se è vero, come è vero, che non poche discrasie e non poche perplessità si sono verificate in tema di imposta sul valore aggiunto (IVA), per la quale si è ora costretti a condonare sopratasse e pene pecuniarie in relazione a violazioni già commesse entro il brevissimo tempo di poco meno di 10 mesi, ed in tema delle altre imposte entrate in vigore il 1° gennaio 1973, che hanno dato luogo a notevoli difficoltà applicative ed interpretative. Tra queste è da porre in particolare rilievo l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), che è già divenuta fonte di un nuovo contenzioso tributario su vasta scala, perchè ai fini di tale imposta il contribuente non è ancora convinto della necessità ed anche della convenienza di dichiarare l'effettivo valore venale iniziale dell'acquisto ed il reale prezzo convenuto per il nuovo trasferimento.

La riforma tributaria non ha ancora trovato l'indispensabile adesione dei contribuenti e dell'opinione pubblica e permangono tuttora gravi motivi di disorientamento, di diffidenza, di cautela, di allergia al rispetto dell'obbligo fiscale, di spinta alla evasione.

Per evitare tale stato di indecisione e di persistente sospetto, per instaurare nei rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione una nuova mentalità ed un costume nuovo fondati sulla fiducia e sulla lealtà reciproche, per assicurare che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime tributario avvenga in un clima di distensione, occorre sistemare nel più breve tempo possibile i rapporti precedenti.

L'arduo compito non può essere attuato senza provvedimenti di carattere eccezionale, considerato che l'amministrazione finanziaria dello Stato funziona attualmente in modo inefficiente ed inorganico con aggravamento delle ampie carenze avveratesi in dipendenza dell'esodo di valorosi funzionari che sciaguratamente è stato concepito e realizzato con sconsideratezza e senza alcuna valutazione preventiva delle negative ripercussione sull'assetto e sulla funzionalità della pubblica amministrazione.

Così è stato tardivamente varato da questo Governo, dopo ripetuti ed ostinati dinieghi da parte di Governi precedenti, il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, che secondo le dichiarazioni fatte alla Camera dei deputati dall'onorevole Ministro delle finanze, tende a fronteggiare due esigenze e cioè: *a*) la necessità di liberare gli uffici finanziari dal pesante fardello delle contestazioni pendenti e degli adempimenti ancora da assolvere per i tributi di imminente

soppressione, onde porre l'amministrazione finanziaria in condizioni di adeguata efficienza e di idonea organicità per adempiere i nuovi compiti derivanti dall'applicazione della riforma tributaria; *b*) l'esigenza di consentire al contribuente la possibilità di definire celermente tutte le contestazioni pendenti in sede amministrativa e giudiziaria e qualsiasi altro rapporto afferente il vecchio sistema, al fine di intraprendere con il fisco nuovi rapporti in quel clima di reciproca lealtà, fiducia e comprensione, al quale è ispirata la riforma e che certamente potrebbe essere turbato e compromesso dalla mancata o ritardata soluzione di pregresse situazioni ancorate alle soppresse disposizioni tributarie.

Il decreto-legge, però, non si fonda soltanto sulle due enunciate esigenze, ma trova motivo di essere in altre due ragioni, che si concretizzano nell'implicito riconoscimento del parziale fallimento e comunque della claudicante attuazione della riforma tributaria quanto meno nella fase iniziale.

Il provvedimento legislativo, infatti, si propone anche di fronteggiare la diminuzione delle entrate ordinarie rispetto al previsto assicurando allo Stato il rapido afflusso delle entrate straordinarie derivanti dalla liquidazione delle pendenze insolute, che riguardano un contenzioso tributario calcolato nella misura di circa 2.500 miliardi; così si rimedieranno sollecitamente risorse finanziarie che, peraltro, pur avendo rilevante entità, in conformità a quanto è emerso dalla recente discussione sul bilancio preventivo dello Stato per il 1974, potranno servire ad esaudire appena parzialmente le necessità conseguenti alla dilatazione macroscopicamente crescente delle uscite correnti dello Stato, ma non potranno soddisfare alcuna di tutt'altre inderogabili esigenze della collettività.

Esso è destinato altresì a perdonare le violazioni relative all'IVA che il Governo non può non ascrivere in buona parte a sua colpa per avere posto il contribuente — così come riconosce chiaramente l'onorevole Colombo in una recentissima intervista — nella condizione di difendersi e di preoccuparsi del riflesso che gli elementi forniti ai fini dell'IVA potessero avere sugli accertamenti e sulle pendenze inerenti ai vecchi tributi ancora in vigore sino a tutto l'anno che sta per spirare.

Pertanto, in considerazione dei fini che si prefiggono di raggiungere, il decreto-legge n. 660 e correlativamente il disegno di legge che delega al Presidente della Repubblica la concessione di amnistia in materia di reati finanziari esulerebbero dalla natura e dai contenuti degli ordinari e consueti provvedimenti di clemenza che nel passato sono stati adottati in dipendenza delle difficoltà incontrate dall'amministrazione finanziaria nello smaltire uno smisurato carico di arretrati od in occasione di ricorrenze o di festività nazionali.

Non saremmo in presenza di normali strumenti legislativi prevedenti abbuoni o esoneri di sopratasse, di pene pecuniarie e di sanzioni penali.

Ad avviso dell'onorevole Ministro delle finanze si prescinde dalla tradizionale ottica del condono, perchè, mentre nel passato si è operato sempre sul piano dell'abbandono delle sanzioni demandando la composizione delle contestazioni tributarie alla discrezionalità degli uffici, gli strumenti in esame offrono la possibilità di definire le pendenze con una percentuale della entità della contestazione e subordinano il depennamento delle sanzioni amministrative e penali alla effettiva soluzione delle pratiche arretrate da realizzarsi con criteri di generalità, di automaticità e di rapidità.

Per la verità non sembra che i provvedimenti al nostro esame costituiscano un qualche cosa di eccezionale e di straordinario. L'« uovo di Colombo » (l'omonimia con l'attuale Ministro delle finanze è occasionale) dovrebbe consistere nella introduzione di un sistema quasi aritmetico ed oggettivo, ma in effetti ci troviamo di fronte ad un nuovo condono e ad una nuova amnistia, le cui caratteristiche non divergono profondamente da precedenti esperimenti.

Peraltro le soluzioni adottate non sempre sono chiare, spesso sono imperfette e non ra-

ramente potranno dare luogo a vere e proprie ingiustizie e sperequazioni. Riconosciamo che non è dato risolvere la materia in forma assolutamente ottimale, ma, nell'imminenza ed all'alba di un evento straordinario qual è quello concernente l'ampia riforma tributaria, sarebbe stato forse più opportuno disciplinare il condono e l'amnistia con criteri di maggiore larghezza e portata, onde assicurare reale fiducia ai contribuenti e porli in condizione di cambiare mentalità e di intraprendere nuovi rapporti con il fisco senza volgere più gli occhi indietro, a pendenze che purtroppo in misura notevole residueranno insolute per difficoltà interpretative ed attuative derivanti dalla incompletezza dei contenuti e dalle imperfezioni tecniche che, caratterizzanti gli strumenti legislativi in esame, il mio Gruppo specificatamente porrà in particolare rilievo in sede di emendamenti nella speranza di ottenerne la eliminazione e comunque l'attenuazione.

Allo stato mi limito soltanto ad alcune brevi osservazioni.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 660 ed il correlativo articolo 1 del disegno di legge concernente la concessione dell'amnistia estendono i provvedimenti anche ai tributi locali e, particolarmente, alle pendenze relative alle imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo, sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e ad alcuni contributi, ma li subordinano ad apposite delibere da adottare dagli enti competenti. Si è voluto in tal modo salvaguardare l'autonomia degli enti locali in materia di potestà impositiva, lasciando alla discrezionalità dei relativi organi di Governo l'opportunità di definire le controversie pendenti conformemente alle determinazioni stabilite per i tributi statali.

La soluzione lascia assai perplessi e non può tranquillamente condividersi, perchè sotto l'aspetto penalistico è da considerare che stranamente e con fondato sospetto di illegittimità costituzionale (articolo 79 della Costituzione) si rimette ad enti locali la concessione di amnistia, di un atto di clemenza cioè che estingue reati tributari, mentre sotto il profilo prettamente fiscale sembra che il diverso trattamento praticabile dai vari enti locali leda il principio della generalità auspicato dagli strumenti legislativi in discussione e non consenta a tutti i cittadini di presentarsi completamente liberi da ogni pendenza di fronte ai nuovi tributi.

Non può non tenersi conto, ad esempio, che i redditi accertati o definiti per la imposta complementare o per la imposta di ricchezza mobile possano incidere sull'imposta di famiglia, così come la mancata definizione di tale imposta e, maggiormente, della imposta sulle aree fabbricabili possa destare preoccupazioni e riserve nel contribuente agli effetti delle nuove imposte IVA ed INVIM, con evidente pregiudizio della instaurazione dei princìpi di chiarezza, di fiducia e di distensione posti a base della riforma tributaria e dei provvedimenti in esame.

È poi da osservare che con il decreto-legge predetto non sono regolamentate le vertenze pendenti in ordine alla definitività di accertamenti e di decisioni amministrative o giudiziarie.

A volte il contribuente ritiene erronea e contesta la pretesa dell'ufficio tributario di considerare definitivi per silenzio o per intempestiva od irregolare impugnazione accertamenti o decisioni oppure ricorre avverso la determinazione della finanza di avvalersi del principio della solidarietà fiscale. In tali casi, che in esito all'esame del ricorso in sede amministrativa od al procedimento giudiziario potrebbero concludersi favorevolmente al contribuente, questi con evidente ingiustizia sperequativa non godrebbe dei provvedimenti in esame.

Appare, pertanto, opportuno aggiungere una specifica norma che preveda come anche le pendenze relative a contestazioni riflettenti la definitività di accertamenti e di decisioni amministrative o giudiziarie siano chiuse in conformità alle disposizioni previste dal decreto-legge per le altre pendenze.

Altra omissione riguarda le successioni apertesi prima del 31 dicembre 1972, per

le quali non sia stata presentata tuttora la relativa denuncia.

Non vi è alcun motivo perchè le sopratasse, le pene pecuniarie, gli interessi moratori e le altre sanzioni non penali debbano essere corrisposti nei casi predetti; l'abbuono di tali aggravi contribuirebbe alla più facile e snella attuazione della riforma tributaria e avvalorerebbe il più volte auspicato clima di distensione tra fisco e contribuenti.

Sembra conferente, quindi, estendere il condono alle successioni apertesi entro il 1972 purchè la denunzia sia presentata non oltre il 31 marzo 1974.

Un'ultima osservazione concerne la decadenza da agevolazioni fiscali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110 del cessato regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.

È opportuno che siano definite celermente e congruamente anche le pendenze relative a questioni contestative di tale decadenza.

Il citato articolo 110, come è noto, prevedeva che, in caso di ritardo nella registrazione, gli atti aventi diritto al beneficio della esenzione o della riduzione tributaria, perdevano l'agevolazione ed erano soggetti alle normali imposte.

La disposizione ha dato luogo a numerose contestazioni tuttora pendenti, che interessano non solo privati cittadini ma anche molti enti pubblici.

Rientra nella logica del sistema del condono od abbuono ed è legittimo prevedere che le pendenze relative alla decadenza predetta per atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, a richiesta del contribuente, siano definite con il pagamento di un'imposta pari alla metà della differenza fra quella risultante dalla liquidazione dell'imposta normale e quella riferibile alle agevolazioni decadute, senza applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi moratori.

Fatte queste considerazioni ed osservazioni e venendo ora al *conclusum* siamo dell'opinione che il decreto-legge che reca facilitazioni per l'attuazione della riforma tributaria attraverso la rapida sistemazione delle pendenze ed il disegno di legge strumentalmente ad esso collegato che delega il Presidente della Repubblica a concedere amnistia in materia di reati finanziari si debbano qualificare provvedimenti necessitati.

Da alcuni essi non si considerano veri atti di clemenza, ma effettivamente nella loro pratica esplicazione si estrinsecano in misure che valgono a perdonare infrazioni e reati tributari.

Si ritiene dal Governo di inserirli nella logica della transazione; ma la transazione è un negozio giuridico di natura prettamente privatistica, che mal si addice a definire rapporti tra Stato e cittadini. Essa presuppone reciproci torti e reciproche ragioni delle parti contendenti, che trovano soluzione in scambievoli concessioni; traslata nell'ambito dei tributi, costituisce chiaro riconoscimento delle carenze e dei torti del legislatore e dei vari governi che per lunghissimi anni non hanno saputo varare ed applicare idonee leggi fiscali, sì da sprofondare nella necessità di adottare strumenti legislativi di natura transattiva, arbitraria, forfettaria ed aleatoria, che buona parte dell'opinone pubblica ha recepito come predisposti esclusivamente al fine di un recupero affannoso e rapido di risorse finanziarie per tentare di evitare il collasso e l'annegamento.

Vi è, infine, chi considera i provvedimenti in esame una capitolazione netta dello Stato nei confronti degli evasori e degli speculatori.

Noi non condividiamo tale drastica ed esasperata valutazione. Certamente sussistono incongruenze e sfasature; le soluzioni adottate non costituiscono l'*optimum* desiderato; il meccanismo della definizione degli imponibili appare insoddisfacente perchè, in alcune ipotesi, si traduce sostanzialmente in premio immeritato per gli evasori ed in altre ipotesi dà luogo a trattamento ingiusto per il contribuente in relazione agli accertamenti spesso fatti dagli uffici con criteri di fatto cautelativi e per nulla attendibili; molti casi di contenzioso tributario tuttora pendente non sono previsti e disciplinati.

Ma il condono e l'amnistia di natura fiscale, se si vuole eliminare la situazione di indubbia inapplicabilità, assurdità ed antieconomia di norme antiquate ed anacronistiche e si vuole realizzare un nuovo tipo di legislazione tributaria, sono provvedimenti indispensabili e necessitati; essi non possono essere respinti e, pertanto, la mia parte politica, in conformità alle valutazioni e sollecitazioni da tempo fatte e reiterate, ne condivide la concessione, pur formulando le più ampie riserve e cautele in ordine alla piena validità degli strumenti legislativi in discussione e pur avvertendo il timore che questi nella loro pratica attuazione possano risultare tecnicamente e sostanzialmente non idonei al conseguimento degli scopi che si prefiggono. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le relazioni dei colleghi senatori che hanno accompagnato ed illustrato i due disegni di legge, oggetto del nostro esame, sono state ampie, particolareggiate, precise; soprattutto mi ha colpito il riferimento del relatore, senatore De Ponti, al tormento che certo egli ha avuto in ordine ad una ricerca fra formula psicologica più accreditabile e adeguamento tecnico della stessa. È il problema che ci interessa, anche se riconosciamo che nell'altro ramo del Parlamento i testi sono stati lungamente dibattuti, articolati, modificati; però non vorremmo — e non per spirito di corpo — rinunciare ad una eventuale possibilità di miglioramento, se questa appaia attraverso il dibattito, di cui dobbiamo dare atto della compostezza e soprattutto della ricchezza di contenuti. In questo quadro vorrei fare alcune rapide valutazioni. Un dato è certo: questi due provvedimenti sono agganciati alla nuova era (perchè dobbiamo essere per lo meno pieni di speranza) che inizierà con la riforma fiscale il 1° gennaio 1974.

È una riforma fiscale che, almeno sulla carta, salvo il periodo di rodaggio necessario a cui accennava il relatore, è fondamentale perchè introduce il sistema dell'accertamento analitico contabile. Sappiamo fino ad oggi cosa sia avvenuto nei rapporti fisco-contribuente: gli avvocati sanno benissimo come sia facile oggi contestare sul piano del difetto di motivazione le decisioni delle commissioni tributarie. Ieri tutto ciò era più difficile, perchè vi era quell'accertamento induttivo o discrezionale che non permetteva una certa zona di difesa da parte del contribuente.

Pertanto il principio dell'accertamento analitico contabile che viene introdotto è nuovo e, unito a quello dell'abolizione — almeno in via di principio — della contrattazione tra fisco e contribuente, costituisce un pilastro importante su cui si fonda la riforma fiscale. La contrattazione sta a significare il positivo e il negativo che essa nella pratica ha presentato nel campo fiscale: compromessi, arrangiamenti da parte del contribuente che guarda al fisco con un senso di sfiducia e d'altronde lo Stato ha sempre visto il contribuente come colui che denuncia molto al di sotto dei propri redditi.

Sotto questo aspetto l'agganciamento con la riforma fiscale sta a significare solo questo: chiudiamo con il passato, speriamo che si apra una nuova era, facilitiamo una soluzione per le migliaia di pendenze che rimontano addirittura al 1954-1955 (pratiche che non sono state risolte), agevoliamo coloro che vogliono usufruire di questo provvedimento. Detto fra di noi, non è che ci troviamo di fronte ad una legge che vale per il futuro e sulla quale dobbiamo essere accorti nel determinarne le direttive. Il provvedimento al nostro esame è limitato già per lo spirito con cui viene presentato e può essere anche immorale perchè sostanzialmente premia gli evasori. Infatti anche se si discute di miglioramenti, gli stessi contrastano con il principio morale; cioè anche se volessimo migliorare qualche punto della legge, essa è sempre a favore degli evasori, di coloro che oggi, a distanza di anni, possono pagare con moneta svalutata approfittando della contingenza che viene loro offerta.

Questi sono i grandi limiti anche del nostro dibattito e li dobbiamo tenere presenti

in ogni circostanza perchè la natura della legge è quella che è, i difetti sono quelli che sono, si è potuto fare quello che si è potuto. Tutto sta a trovare — se si riesce a far lo nel corso del dibattito — un sistema per migliorare il principio, che ad avviso del nostro Gruppo è esatto, dell'automatismo della determinazione, non subordinando l'automatismo stesso alle contrattazioni tra fisco e contribuente.

Al fondo, possiamo fare delle considerazioni di carattere politico, di costume, se vogliamo. Non è che dobbiamo considerare il pagamento delle tasse come una punizione, così come accade nell'accezione popolare. Tutti dobbiamo contribuire secondo le nostre possibilità. E questo è il tema politico. Sappiamo che nel nostro paese — lo ha ricordato anche il Ministro delle finanze in una intervista rilasciata ad un settimanale — rispetto agli altri paesi dell'Europa occidentale, la percentuale complessiva del tributo rispetto al reddito è inferiore: è infatti di circa il 17 per cento del reddito nazionale rispetto al 20 o al 25 per cento negli altri paesi dell'Occidente.

Il costume riguarda invece il tipo di politica che vogliamo fare: cioè la reciproca fiducia che deve esistere tra Stato e contribuente. E questa fiducia debbono diffonderla soprattutto i pubblici poteri con l'esempio, quando è necessario, con una saggia politica che sappia aumentare e distribuire più equamente il reddito nazionale fra i cittadini perchè soltanto quando il cittadino avverte questo sforzo e questo permanente collegamento tra pubblici poteri e lavoratori, evidentemente la fiducia aumenta e vi è una partecipazione che non è soltanto partecipazione alle scelte principali ma anche alla vita collettiva, al sostentamento dello Stato e a determinate spese necessarie.

È un'opera lunga, che non si improvvisa. Il fatto stesso che abbiamo numerosissime pendenze tributarie sta a dimostrare che, in realtà, il sistema non funzionava. E non è possibile pensare che il sistema possa funzionare dalla notte al giorno cambiando la legge. Bisogna operare anche sul costume evidentemente. Bisogna operare in tutti i settori perchè si crei un clima di collaborazione necessario tra cittadini e Stato.

Sotto tale aspetto dobbiamo anche affermare che la società deve difendersi e colpire i grossi evasori. Abbiamo appreso in questi giorni che è stato presentato un disegno di legge per l'aumento delle pene contro le nuove forme di criminalità, di rapina e di sequestro. Sono utili provvedimenti e, in linea di principio, possono trovarci consenzienti. Ma nei confronti dei grossi speculatori, di coloro che portano i capitali all'estero, dei grossi evasori dobbiamo riconoscere che lo Stato è ancora impotente: non li colpisce così come devono essere colpiti. Soltanto se facciamo questo sforzo, questa scelta politica evidentemente allora contribuiamo a creare quel senso di fiducia indispensabile con cui possiamo risolvere anche i problemi di cui stiamo qui discutendo.

Ed è in questo spirito che bisognerà dare un significato, un valore, una valutazione al provvedimento di amnistia e al provvedimento di condono.

Gruppi e colleghi hanno presentato diversi emendamenti. Noi non diciamo che questi emendamenti devono essere rigettati o accettati. Il dibattito deve essere però approfondito perchè alcune cose sono sostanzialmente anche esatte. La preoccupazione di non dare la sensazione che in realtà, anche attraverso questo provvedimento, chi la passerà più liscia è il grosso evasore esiste. I colleghi che hanno voluto presentare degli emendamenti per aumentare la percentuale da applicare sul dichiarato sono stati soprattutto spinti da questa preoccupazione. Sorge evidentemente la preoccupazione che vengano favoriti i grossi evasori. D'altra parte ciascuno di noi e ciascuno dei gruppi ha ricevuto corrispondenza, non dirò a chili ma comunque in notevole quantità (telegrammi ed ordini del giorno), che non è di natura stereotipata o convenzionale, in cui associazioni e cittadini hanno voluto fare delle valutazioni su questo problema. Ed anche se non sempre è stato considerato il lato giuridico ed il lato tecnico, è stata sempre però fatta presente quella necessità psi-

cologica di cui ha parlato così bene il relatore.

Crediamo, comunque, che alla fine del dibattito potremo avere un panorama più chiaro del contributo che vogliamo dare noi senatori alla formulazione dei decreti. Aggiungo che alcuni emendamenti potranno trovarci consenzienti; anche se, facendo parte della maggioranza, non andremo per conto nostro. Nell'ambito della maggioranza abbiamo il diritto di portare un contributo anche critico, di esprimere alcune riserve, di invocare il contributo di tutti per un miglioramento delle due proposte di legge. Potranno, ad esempio, essere meglio valutate quelle proposte tendenti a consentire una più ampia rateizzazione o gli emendamenti che vorrebbero fissare la data del termine per la presentazione delle domande di condono al 31 marzo 1974. Sono tutti emendamenti che si offrono alla meditazione per una definitiva stesura del provvedimento stesso.

E vorrei concludere associandomi in parte alle perplessità che provengono da un gruppo con il quale politicamente almeno non abbiamo niente in comune. Mi riferisco all'intervento del senatore Filetti che ho ascoltato con interesse ed in particolare alle sue osservazioni sull'articolo 9 relativo alla facoltà concessa agli enti locali di avvalersi delle stesse disposizioni per quanto riguarda i parametri di riduzione. Dal punto di vista legislativo queste perplessità non possono essere facilmente superate, a parte la considerazione che questa facoltà risponde alla levata di scudi degli enti locali, i quali, per molte vie, hanno fatto sapere che tengono molto alla propria autonomia fiscale e che avrebbero provveduto, ciascuno per proprio conto, a regolare le pendenze tributarie di loro competenza; tuttavia l'aver codificato il principio della facoltà crea senz'altro disparità fra i cittadini nel momento in cui un ente locale decide di avvalersi di queste disposizioni e un altro no. Sembra, infatti, che si metta in moto un meccanismo, che non è uguale per tutti. Pertanto si può esaminare la possibilità di sopprimere l'articolo 9, conservando per i tributi locali le disposizioni attualmente in vigore, oppure si potrebbe rendere obbligatorio il meccanismo che è stato previsto anche per quanto riguarda i tributi di competenza degli enti locali.

Sono queste le osservazioni che ci permettiamo di fare senza peraltro voler censurare l'opera encomiabile del Governo e dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento, che, così a lungo, hanno dibattuto il problema. Alla fine del dibattito avremo un quadro per stabilire se convenga lasciare le cose come stanno o se sia possibile qualche miglioramento che, come ripeto, va confinato in un disegno di legge che non dispone per l'avvenire, che deve chiudere un passato e dei cui limiti e difetti abbiamo tutti la consapevolezza. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pazienza, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

F I L E T T I , *Segretario*:

Il Senato,

premesso che la fase di espletamento della legge di delega per la riforma tributaria è pressochè ultimata, restando ancora da emanare disposizioni correttive, integrative, di coordinamento,

invita il Governo:

a predisporre, alla luce delle esperienze, con particolare riferimento all'IVA, le disposizioni integrative e correttive da sottoporre all'esame della Commissione dei Trenta;

a predisporre altresì la redazione di un testo unico che raccolga tutte le disposizioni delegate in materia tributaria;

a propagandare e diffondere le norme della riforma tributaria, prendendo spunto dal decreto-legge sull'agevolazione delle definizioni di pendenze tributarie per instaurare un nuovo rapporto fra contribuenti e fisco, impostato sull'obbligo del cittadino di contribuire alla spesa pubblica in ragio-

ne della capacità contributiva, e sulla reciproca fiducia tra contribuente e fisco;

esprime il suo apprezzamento all'Amministrazione finanziaria, che in una fase così impegnativa, ed in un momento particolarmente critico — in conseguenza dell'avvenuto esodo — ha dimostrato preparazione ed efficienza nei quadri centrali come in quelli periferici;

esorta il Governo ad affrontare con la massima decisione la necessità inderogabile di un potenziamento dell'Amministrazione suddetta, sia dal punto di vista dell'adeguamento degli organici, sia dal punto di vista dell'opportuna strumentazione operativa, anche di attuazione dell'anagrafe tributaria.

1. PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, FILETTI, MARIANI, BASADONNA, DE SANCTIS, LANFRÈ, PISTOLESE

P R E S I D E N T E . Il senatore Pazienza ha facoltà di parlare.

P A Z I E N Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il 9 marzo 1972 alla Camera dei deputati l'onorevole Santagati del nostro Gruppo chiedeva al Governo di far entrare in vigore l'IVA dal 1° gennaio 1973 in concomitanza con una larga misura di condono fiscale. Nel luglio 1972, cioè circa un anno e mezzo fa, io stesso ebbi a presentare, insieme al presidente del Gruppo senatore Nencioni, un'interpellanza che faceva riferimento all'attesa da parte di tutti gli operatori economici di un provvedimento di condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, alla necessità che il provvedimento suddetto venisse concesso a condizione che i contributi venissero pagati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del condono, al conseguente beneficio immediato e notevolissimo derivante all'erario dall'introito di ingenti tributi destinati al superamento della difficile congiuntura economica, al notevolissimo beneficio derivante dallo sfoltimento di pratiche che gravano sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, sfoltimento reso urgente ed improrogabile dall'avvicinarsi dei tempi previsti per l'attuazione della riforma tributaria.

Nel giugno o luglio, quindi, del 1972 chiedevamo al Governo se non avvertisse l'urgenza di un provvedimento di condono delle sanzioni in materia tributaria non aventi natura penale e che cosa intendesse fare al riguardo. Perveniva, non devo dire puntuale ma con qualche ritardo, esattamente nella seduta del 15 gennaio 1973, la risposta del Governo. L'allora Sottosegretario rispondeva praticamente picche su tutta la linea. Diceva che il tema del condono fiscale era stato oggetto di studio da parte del Governo, che ne aveva discusso anche in occasione di un provvedimento concernente il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare, che nessuna iniziativa il Governo riteneva di dover porre allo studio per la predisposizione di misure comportanti condono, che vi era un motivato orientamento proprio del Ministro delle finanze a proposito dell'emanazione di provvedimenti di clemenza fiscale e che anche se una parte della stampa si era interessata a più riprese del problema — diceva testualmente nella sua risposta — venivano portati avanti, con prevalenza rispetto ad altri, tre argomenti, di cui quello relativo alla situazione del contenzioso appariva sottolineato da migliore interesse.

È opportuno che ricordi questi precedenti perchè mi avvicino meglio alla trattazione del provvedimento che abbiamo in esame. Rispondeva il Sottosegretario che l'argomento della rilevanza del gettito come conseguenza dell'introduzione del condono non era poi assorbente, non era poi eccessivamente rilevante. L'argomento del provvedimento di clemenza che ponesse un suggello al passato in un clima rinnovato di fiducia e di cooperazione tra i soggetti del rapporto tributario non poteva assolutamente essere accettato perchè questa spirale non poteva essere rotta da un condono sistematico nè da iniziative allarmistiche e tendenze speculative. A distanza di pochi giorni dall'introduzione dell'IVA, ci si rispondeva, non è possibile esprimere un giudizio sul comportamento dei contribuenti, ma il Go-

verno è contrario a queste misure di clemenza. E qui introduceva degli argomenti che io stesso, nella risposta, qualificai tartufistici, presunti moralistici. Facevo presente che in materia di imposte indirette sugli affari su 1.300.000 contesti più di tre quinti concernevano penalità per mancato pagamento della tassa di circolazione degli autoveicoli, più di un quinto per mancato pagamento di tasse per concessioni governative. Comunque si diceva nella risposta che era intenzione del Ministro replicare agli interventi svolti durante la discussione al Senato fornendo più precisi ragguagli in argomento. I ragguagli vennero dati poi in Commissione dallo stesso ministro Valsecchi il quale, per altro valoroso nella sua gestione politica del Ministero delle finanze, sul problema del condono, cocciutamente, ostinatamente si rifiutò di considerare le richieste di cui l'opposizione si faceva interprete.

In quella occasione replicai che la risposta mi sembrava infarcita di luoghi comuni e di equivoci e che, sia pure con un linguaggio garbato, mentre si esprimeva una adeguata comprensione degli argomenti di cui all'interrogazione, lasciava trasparire l'angustia dei concetti che impediva di considerare con previggenza amministrativa la necessità di una misura fiscale diretta ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

Ebbi occasione in quella circostanza di ricordare al Sottosegretario che menzionare un 2,5 per cento dei contesti tributari non ancora composti, così come egli aveva fatto nella sua risposta, in definitiva, voleva dire dare una non risposta, perchè la percentuale già non era indifferente se rapportata al numero di contesti ed anzi assumeva aspetti ancora più rilevanti se rapportata allo squilibrio tra domanda ed offerta in termini impropri, ossia tra quanto il fisco riteneva che il contribuente dovesse versare e quanto invece il contribuente riteneva di dover dare.

Conclusi quella risposta affermando: « La mia parte politica — leggo testualmente dal resoconto stenografico — alla luce dei princìpi che ne ispirano l'azione di salvaguardia dello Stato e delle coscienze civiche, è inesorabile per quanto si riferisce alla ricerca e alla condanna di chi si sottrae agli obblighi fiscali. Non si può ammettere che il titolare di un reddito fisso e bene individuato debba assolvere e coattivamente un dovere reso molto più pesante dal fatto che altri contribuenti sono riusciti ad eludere il meccanismo fiscale o ad arrugginirne le pulegge, ma occorre al tempo stesso creare un sistema tributario giusto che non tenga in sè, con il germe della sperequazione, l'incentivo alla evasione ».

Era necessario ricordare ai colleghi e a me stesso questi precedenti per arrivare a capire quali sono i motivi della nostra critica e della nostra adesione al provvedimento. È un provvedimento che abbiamo lungamente reclamato in un tempo in cui se fosse stato concesso avrebbe potuto sicuramente dare quei risultati che volevamo conseguire nell'interesse del nostro popolo e della nostra società. L'averlo emanato con circa due anni di ritardo costituisce una riparazione tardiva, in parte inefficace, molto spesso malfatta, comunque inadeguata ai guasti cui si doveva e si poteva ovviare tempestivamente con la applicazione di misure organiche sul condono fiscale.

È stata giustificata allora la mancata emanazione delle misure dal falso argomento che l'emanazione del condono tributario, in accompagnamento all'introduzione dell'IVA, avrebbe creato chissà quale stato d'animo nei confronti del contribuente. Dicevamo allora e ripetiamo oggi, poichè le previsioni di allora sono confortate dalle tristissime esperienze fatte in materia di imposta sul valore aggiunto, che, se lo Stato in quella occasione avesse dato la misura della sua buona volontà rompendo per primo la spirale, che non si sa quando è cominciata e che non si sa quando finirà, di questa sfiducia tra contribuente e fisco per cui, lo abbiamo detto e lo abbiamo sempre ripetuto non si sa se ha più ragione il contribuente a tutelarsi dalle pretese eccessive del fisco o se ha più ragione il fisco a non credere al contribuente nelle sue dichiarazioni che presume mendaci *tout court* e in qualsiasi occasione; quello era il momento, il momen-

to dell'avvio della riforma tributaria per dare con un gesto coraggioso un colpo di spugna su questa lavagna del contenzioso amministrativo, dire al contribuente che era fatta *tabula rasa* e che si partiva insieme al passo contribuente e fisco nel nuovo clima della riforma tributaria, nell'accresciuta ricchezza dei doveri civici cui lo Stato avrebbe richiamato il cittadino con maggior valore e con maggior vigore nella misura in cui emendava se stesso delle colpe, dei difetti, della mentalità del passato.

Non credo che la nostra proposta sia stata bocciata esclusivamente perchè proveniva da banchi di opposizione, anche perchè sarebbe una curiosa notazione vedere un Ministro delle finanze di un Governo definito da altri di centro-destra che centro-destra non era, negare un misura che invece un Ministro delle finanze di un Governo di centro-sinistra attua. E quindi mi sembra che queste contraddizioni da sole dimostrino che la risposta di allora era sbagliata, non tanto perchè era una risposta che si indirizzava ad una determinata parte politica, quanto perchè si era nell'errore; e che si fosse nell'errore è dimostrato dai primi accertamenti compiuti dal nuovo Ministro delle finanze il quale ha parlato se non erro di un mancato cespite dell'imposta sul valore aggiunto in pochi mesi di 450 miliardi circa, pari al 16 per cento delle previsioni.

E non è poco, se questo doveva essere il pilastro del nostro nuovo sistema tributario; non è poco rilevare un buco, un ammanco nei primi mesi di avvio dell'imposta sul valore aggiunto di 500 miliardi circa. Ma noi avevamo detto allora che un motivo suppletivo, ma non per questo meno importante, che suggeriva di concedere in quell'occasione la emanazione delle misure attuali, era la considerazione che tutti i contribuenti andavano facendo sul carattere di spia dell'imposta sul valore aggiunto, rispetto alle altre imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e sulle altre imposte che troveranno attuazione dal 1° gennaio 1974. Era facile prevedere che il contribuente con un contenzioso sulle spalle da risolvere, con delle posizioni pregresse da definire, continuasse nell'atteggiamento di incertezza, continuasse nell'atteggiamento di elusione proprio perchè temeva che attraverso l'IVA venisse nuovamente perseguitato dal fisco con degli accertamenti esosi e non soltanto per il presente, ma con la retrodatazione dei quattro-cinque anni che il meccanismo consentiva. Se quindi vi era un momento temporalmente e storicamente giusto, adatto per l'emanazione di queste misure, era e doveva essere il 1° gennaio 1973. Noi abbiamo la coscienza a posto, altri non l'hanno ma questo non significa che si debba quindi passare all'esame delle misure e dire qual è il nostro atteggiamento politico sulle misure stesse. Ho ascoltato con molta attenzione i relatori di entrambi i provvedimenti, ho sentito la relazione minuziosa e profonda del collega De Ponti, al quale do atto di tutta la serietà della sua impostazione; altrettanto seria, meditata, composta e in alcuni punti frizzante la relazione del senatore Gatto, il quale ha avuto modo di rilevare — e finalmente ecco un'altra fonte non sospetta — che i nostri testi legislativi vengono purtroppo stesi in maniera talora inintellegibile, sempre confusa e sempre tale da dare veramente ben scarsa misura delle capacità concrete di realizzazione di questo Parlamento sul piano della formulazione della norma.

Ho ascoltato anche con attenzione l'oratore che mi ha preceduto, non foss'altro per ricambiarlo della cortese attenzione con cui egli ha seguito il discorso del primo oratore del nostro Gruppo, ed ho avuto piacere che abbia condannato talune discrasie di questo provvedimento di legge, specie nella parte in cui la lotta al grosso evasore (egli ha parlato proprio di grossi evasori) non viene praticamente effettuata, per cui l'evasore grosso continua indisturbato a celare i suoi redditi, continua a sottrarsi, con i sistemi delle cittadinanze plurime, delle partecipazioni incrociate e con i mille meccanismi con cui si riesce ad occultare le proprie disponibilità, al dovere civico di contribuente, continua ad incappare talora in reati finanziari che non si ha la sensibilità di escludere dal beneficio che viene concesso alla generalità dei

cittadini in questa occasione. Ho notato taluni apprezzamenti dell'oratore che mi ha preceduto, pur circoscritti nell'ambito di una volontà politica formalmente ossequiosa dei dettami della maggioranza, e seguirò con estremo interesse l'atteggiamento dei colleghi del suo Gruppo quando, in sede di emendamenti, si discuterà un emendamento particolare che noi abbiamo presentato.

L'emendamento in questione era già stato approvato alla Camera dalla Commissione e dal Governo in sede di Commissione; ripresentato in Aula, inspiegabilmente non ha trovato più l'appoggio nè del Governo nè della maggioranza che hanno addotto l'argomento pretestuoso della difficoltà di procurarsi il certificato penale. Si tratta di un emendamento aggiuntivo, che ormai non è nemmeno più frutto del nostro contributo di parte, ma che può essere ritenuto come un contributo della Commissione della Camera dei deputati a maggioranza e con il quale era stato proposto che da queste agevolazioni venissero esclusi i contribuenti che nell'ultimo quinquennio avessero riportato delle condanne per reati finanziari. Cari colleghi, sto parlando di evasori cinici, di evasori freddi, abituali, recidivi, di evasori che sistematicamente si sottraggono ai loro doveri arrivando fino al punto di non pagare per due volte di seguito le rate di imposta messe a ruolo, che per questo fatto vengono incriminati e talora (molto raramente) colpiti dalla pena finanziaria connessa al reato.

Onorevole Ministro, abbiamo riformulato questo articolo aggiuntivo che alla Camera fu accettato in Commissione e che non fu accettato in Assemblea; lo abbiamo riformulato in maniera tale da togliere anche a lei, perchè troppo oneroso per il contribuente, — mi scusi la franchezza — qualsiasi giustificazione per non poterlo accettare, cioè . . .

C O L O M B O , *Ministro delle finanze.* La mia non era una giustificazione, era una preoccupazione.

P A Z I E N Z A . Le voglio dare credito di buona fede, signor Ministro. Diciamo pure che si sia trattato di una preoccupazione circa la difficoltà di procurarsi il certificato penale che in alcune nostre procure talora è difficilmente reperibile per le carenze da cui è afflitta l'amministrazione della giustizia, che ben conosciamo. Abbiamo dunque riformulato l'emendamento in maniera da non richiedere più alcuna certificazione ma da richiedere semplicemente, secondo i sistemi più moderni che oggi, grazie a Dio, si fanno strada anche nelle nostre procedure amministrative, una dichiarazione firmata dal contribuente, naturalmente mettendo in relazione la falsa dichiarazione ad un arresto di 10 mesi per aver appunto falsamente dichiarato di non aver sopportato pene. Quindi, onorevole Ministro, ci siamo fatti carico della sua preoccupazione riformulando la norma in maniera accettabile, in maniera tale da metterla in condizione di accettarla senza discutere, così come già l'aveva accettata in Commissione. Lei parla di preoccupazione; le malelingue parlano di giustificazione, parlano dei grossi personaggi dello spettacolo, dei grossi pescecani colpiti da questa norma. Io credo senz'altro a lei, signor Ministro: era una preoccupazione a carattere generale. Ecco, a questa preoccupazione noi abbiamo supplito. Vedremo come si comporterà il Governo, come si comporteranno le parti politiche quando passeremo all'esame di questi emendamenti.

Qual è quindi il nostro atteggiamento di fronte al disegno di legge? Esso è anzitutto — e mi sembra di essermi soffermato abbastanza su questo punto — di rammarico per la tardività con cui il provvedimento viene emanato, per la inadeguatezza delle misure di accompagno, perchè non ci saranno misure di accompagno pubblicitarie, dirette a chiarire finalmente al contribuente che può giovarsi di questo disegno di legge per sgombrare il campo dal passato, sapendo che avrà contro di sè un Governo inesorabile nel perseguirne le responsabilità. È una pubblicità che si impone, e di ciò abbiamo fatto oggetto un apposito ordine del giorno che pure raccomandiamo all'attenzione dei colleghi.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento tardivo. Strada facendo poi ci si è innamorati delle parole, molte delle quali sono

state acutamente definite dal relatore: il concetto di automaticità, il concetto di generalità, lo stridere dell'automaticità con la generalità o viceversa. E qui potremmo riempire trattati; siamo bravissimi nello spaccare il capello sulle parole perdendo poi talvolta di vista la concretezza dei fatti. Adesso stiamo ad affannarci a vedere se l'automaticità della norma possa essere inficiata dalla generalità stessa, se l'autonomia dei comuni possa soffrire della generalità e automaticità o viceversa, se i primi due princìpi vengono in un certo senso ad occultare e diminuire il terzo. Di queste diatribe siamo molto ben capaci, siamo capaci per anni di discutere contro il concordato tributario come vestigia di residui feudali, antistorici, come il portato di mentalità viete, borboniche, antiche, e poi non ci accorgiamo che magari il concordato tributario, se portato avanti dall'intendente di finanza attraverso circolari, opportune istruzioni, attraverso la conoscenza amministrativa, attraverso il polso della situazione che gli intendenti di finanza hanno molto meglio di me, qualora possa essere ristretto in limiti certi, senza cadere nel pericolo della discrezionalità assoluta, è uno strumento molto più giusto che questo criterio della automaticità che sorge dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Esaminiamo questo disegno di legge di cui dobbiamo dare per presunta la giustizia obiettiva, l'avvicinamento alla perfezione, quando già vediamo l'iniquità di talune norme che vengono a costituire un ulteriore premio all'evasore. Ma quando l'abbuono non viene fatto sull'imponibile accertato dall'ufficio (e qui ci sarebbe un'altra ricchissima casistica di uffici che eccedono iperbolicamente negli ultimi tempi a scopo cautelativo, al fine di mettersi con le spalle al sicuro per raggiungere risultati concreti in vista dei prevedibili abbuoni), quando l'abbuono viene concesso sulla differenza tra il dichiarato e l'accertato, vorrei fare osservare che maggiore è il divario tra quanto è stato dichiarato dal contribuente, tra quanto è stato accertato e maggiore è l'abbuono. Se c'è un contribuente che ha dichiarato 8 mentre gli hanno accertato dieci, la differenza è di 2 milioni ed è su questa differenza che si considera l'abbuono nell'attuale sistema che ci viene proposto, mentre se un contribuente ha dichiarato 1 e gli hanno accertato 10, a parità di accertamento sui nove milioni di differenza viene ad operare l'abbuono. È cioè l'abbuono che premia chi ha dichiarato meno, chi ha tentato maggiormente di occultare al fisco, alla società le proprie disponibilità. E me lo chiamate un sistema perfetto? Per fortuna nessuno finora ha osato dirlo e dalla relazione stessa è emerso in tutta la sua profondità il giudizio estremamente episodico e frammentario dato su questo provvedimento. Giustamente il mio amico Filetti diceva che il provvedimento al nostro esame rientra nel novero di quelli necessitati, contingibili e di urgenza che dobbiamo accettare perchè li abbiamo sollecitati e perchè da essi ci ripromettiamo, se non altro, lo sgombero dall'amministrazione finanziaria delle pendenze passate affinchè il nuovo lavoro possa procedere con maggiore accuratezza e profondità e possa dare dei frutti migliori nell'interesse della collettività.

Come non avvertire però il premio all'evasore, all'infedele, al mendace, al bugiardo? Meno una persona dichiara e più gli si abbuona. Il correttivo dell'abbuono sul dichiarato è un modesto palliativo anche in ragione dell'entità percentuale.

In un dibattito in cui criticavo l'aumento del costo della carta bollata, il ministro Colombo ebbe a rispondermi — e tutto sommato forse aveva ragione —: « Ma che vuole le nozze con i fichi secchi? ». Capisco che anche a questo riguardo non si possono volere le nozze con i fichi secchi, cioè non si può volere il forte sconto sul dichiarato e il forte sconto sull'accertato, perchè altrimenti al contribuente infedele dovremmo addirittura restituire qualcosa mentre non ultimo fine del disegno di legge che stiamo esaminando è quello di recuperare per l'erario qualche centinaio di miliardi. Però si tratta di ingiustizie che a prima vista si avvertono, come a prima vista si avverte la necessità di prorogare alcuni termini in relazione

al 31 marzo 1974, come si avverte la necessità di dotare il provvedimento al nostro esame di alcune misure transitorie atte a rassicurare il contribuente che abbia inteso fruire di queste provvidenze sulla scorta della prima stesura legislativa del decreto-legge (che poi gradatamente, in alcuni punti, si è potuto appesantire con la conseguenza iniqua di rendere irrevocabile la dichiarazione, l'accettazione, la richiesta del condono che invece strada facendo si erano aggravate per il contribuente di quella determinata qualità per la quale sono stati previsti degli inasprimenti).

Questo concetto non fa a pugni con quello, espresso prima, della lotta all'evasore nella quale siamo, siamo stati e saremo sempre inesorabili, ma è un principio di giustizia amministrativa, di rispetto del diritto quesito del singolo, sicchè qui bisognerà introdurre e prevedere — noi ci siamo resi parte diligente — una norma transitoria che consenta al cittadino la scelta se fruire o no di queste misure agevolative una volta che sono diventate diverse da quelle che erano contenute nel testo originario del decreto-legge: potrebbero essere dei casi-limite, potrebbero essere casi modesti, ma ce ne dobbiamo preoccupare.

Tutto il nostro sforzo è teso in questa direzione, pur nel rammarico di veder frustrate sistematicamente le nostre proposte e di vederle poi riprese a distanza di un anno e mezzo, pur nel rammarico di non vedere sfruttate delle possibilità meravigliose del nostro popolo (è solo uno sciatto tentativo riprendere in esame un problema a distanza di un anno e mezzo quando ormai lo strumento si è deperito nelle mani, quando ormai la coscienza si è avvilita, quando ormai il pensiero stesso del contribuente si è ingrigito nella consueta pania di cui è tessuto il nostro cammino tributario). A tale rammarico però si accompagna non il merito di aver ottenuto questo disegno di legge — perchè non è quello che volevamo noi — ma la consapevolezza di avere agito da forza pungolante nell'ottenere delle misure che già da allora sapevamo essere inesorabilmente dovute nell'interesse della nostra amministrazione, nell'interesse del nostro popolo.

Abbiamo presentato un ordine del giorno in cui ringraziamo i funzionari dell'amministrazione delle finanze, nei quadri centrali come nei quadri periferici; di questa amministrazione che si vede ridotta nei ruoli dalle leggi sugli esodi che si sono avvicendate, che si vede costretta ad affrontare una nuova problematica all'improvviso per la emanazione di norme delegate che costituiscono già una ricchissima e quanto mai imperfetta produzione legislativa, costretta ad uno sforzo per il coordinamento e per l'interpretazione; di questa amministrazione che è stata sottoposta a quell'avvicendamento di organici e di personale sotto il profilo periferico. Noi, onorevole Ministro, da opposizione, ma da opposizione consapevole dei compiti di questi servitori dello Stato, abbiamo sentito il dovere di ringraziare l'amministrazione che, nonostante i politici — come abbiamo detto in altre occasioni — è riuscita ad andare avanti e a fare puntualmente e fedelmente il proprio dovere.

Quindi con questo calore di sentimenti, di affetti, di tradizioni e con questa piattaforma culturale alle spalle ci siamo avvicinati al disegno di legge. Abbiamo tentato di migliorarlo presentando numerosi emendamenti. Voglio augurarmi che lei, onorevole Ministro, non immeschinisca tutta questa discussione dicendo che non c'è tempo per far tornare il disegno di legge alla Camera, che purtroppo i tempi stringono e che se vogliamo ottenere queste misure è necessario accettarle nella loro totale imperfezione senza tentare il benchè minimo miglioramento poichè ogni miglioramento renderebbe necessario il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento con il pericolo di non ottenere le misure stesse.

Ho davanti a me esempi di leggi tornate in terza lettura e talora anche in quarta lettura che in un giorno o due hanno compiuto velocemente il proprio *iter* una volta che le forze politiche avevano espresso chiaramente la loro maggioranza rispetto ai temi in discussione.

Ho fiducia che anche questa volta prevarrà il buon senso e verranno cancellati alcuni difetti della legge.

Certo, la perfezione non è possibile. Questa è la prima cosa che ho appreso in questo Parlamento. È il ritornello con il quale tutti i relatori generalmente e tutti i ministri accompagnano le leggi nel momento in cui le affidano al voto dell'Assemblea. Ci fosse stata una volta che avessi sentito dire: questa è una legge perfetta alla quale abbiamo dedicato tutto il nostro entusiasmo, tutta la nostra profondità, tutta la nostra passione! Ho sentito parlare soltanto di piccolo passo avanti, di tentativo di ovviare a dei difetti, di avvicinamento alla perfezione, ad una perfezione che è, come per Kafka, un qualche cosa di irraggiungibile, che sta al di fuori di noi, che non sappiamo se c'è, di cui sentiamo parlare senza sapere cosa è, a cui ci avviciniamo timidamente venendone respinti. È tutto un processo stranissimo che progressivamente svilisce le istituzioni e il sistema, se la produzione legislativa che sforniamo continuamente è la più deteriore che esiste non soltanto rispetto a quelle delle società contemporanee ma anche nei confronti di quelle di società storicamente più arretrate della nostra.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(*Segue* PAZIENZA). E allora dico che abbiamo la possibilità, sia pure nei limiti di tempo concessi per la conversione del decreto-legge (limiti che se non vado errato scadono il 6 gennaio 1974), di migliorare questo provvedimento; adoperiamoci tutti insieme per dare al nostro popolo uno strumento di tranquillità, per dare alla nostra amministrazione uno strumento di progresso, per dare uno strumento morale ad una nazione che reclama a viva voce di essere sollevata dal grigiore della superficialità per poter credere in qualche cosa. E voglio dare il primo contributo a quest'opera, signor Ministro, concludendo il mio intervento per non rubare eccessivamente tempo all'Assemblea che meglio di me potrà dedicarsi alla trattazione dei problemi emersi dalla relazione.

Voglio ricordare soltanto, alla fine di questo intervento, che il ministro delle finanze Scialoja oltre cent'anni fa diceva che il nemico da battere in materia di impostazione fiscale era la ristrettezza del gettito. Alla Camera in occasione di questa discussione si è detto che il nemico da battere non era la ristrettezza del gettito ma la forza inerziale. Mi sembra che sia stato detto proprio così con un'espressione non molto felice dal punto di vista linguistico ma che voleva significare le incrostazioni abitudinarie del contribuente da una parte e del fisco dall'altra, messi sullo stesso piano, nell'aderire a vecchi costumi, a vecchie abitudini, senza mai rinnovarsi, ciascuno guardando in cagnesco l'altro, con reciproca e spesso giustificata sfiducia.

Le vorrei dire che invece il nemico da battere è il malcostume, è il cattivo esempio che diamo ai contribuenti i quali troppo spesso si vedono circondati da evasori fieri di annunciare la loro evasione, contenti della loro furberia. Io le dico che il nemico da battere è la superficialità con cui tutti quanti, noi delle opposizioni per primi, ci avviciniamo alla trattazione dei problemi senza trovare mai il tempo adeguato per approfondirne almeno una parte, per migliorare dove possibile i provvedimenti. Le dico che il nemico da battere è la cattiva esperienza delle amministrazioni pubbliche che molto spesso spendono male i soldi per cui i contribuenti li danno malvolentieri ad uno Stato che sanno politicamente male amministrato; sanno che i loro soldi spesso vengono buttati al

vento. E se lei gradisce una sintesi di tutto ciò, signor Ministro, le dico che il nemico da battere, in una parola, è il centro-sinistra. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zugno. Ne ha facoltà.

ZUGNO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento di sanatoria, di condono e di amnistia fiscale, deciso dal Governo anche per la sensibilità del ministro Colombo in questo delicato momento, è senz'altro di notevole importanza ed era provvedimento urgente e necessario. Basta pensare alla rivoluzione operata nel nostro sistema fiscale attraverso la riforma tributaria, alla situazione di pesantezza in cui si trovano gli uffici dell'amministrazione, tra l'incudine di tre milioni e mezzo di pratiche da definire ed il martello, per così dire, di una riforma da avviare ed infine alla grave situazione di *deficit* di cassa del Tesoro che diventerà particolarmente grave nel 1974, per avvertire come sia ben giustificato il provvedimento di condono. Se devo essere sincero, esso doveva precedere l'entrata in vigore della stessa IVA o meglio ancora essere previsto, come con qualche emendamento anche da parte nostra si è suggerito in sede di discussione della legge delega, nella legge delega stessa.

D'accordo quindi sul provvedimento e sui criteri generali che lo ispirano, bene illustrati d'altronde dal relatore senatore De Ponti. Sono il criterio della generalità, della automaticità dell'imposta per cui la determinazione degli imponibili relativi alle pendenze arretrate avviene in ogni caso con metodi che escludono ogni discrezionalità degli uffici nonchè il criterio di gradualità per cui si usa un particolare trattamento ai redditi di lavoro subordinato quando non superano i tre milioni o si aumenta del 10 per cento il coefficiente di aumento dell'ultimo reddito definito, quando l'imponibile supera i 5, i 10 e i 40 milioni, secondo che si tratti di imposta di famiglia, della complementare o della ricchezza mobile.

Bisogna però dire che il provvedimento non brilla di una sistematica razionale e soprattutto manca di una comune, omogenea linea di fondo per la risoluzione equa, più generale possibile, delle pendenze in materia tributaria. Sono stati infatti introdotti due criteri distinti all'articolo 2 e all'articolo 3 che comunque creano gravi sperequazioni di trattamento e questo per circostanze esterne al contribuente, alla sua stessa buona fede, anzi molte volte per circostanze occasionali o fortuite. I due criteri, al di là di ogni giudizio sulla intrinseca bontà o meno di ognuno di essi, sono profondamente diversi, direi contraddittori. Basterebbe a provarlo il fatto che qui al Senato una proposta di legge del senatore Segnana ed altri accoglieva solo il criterio dell'articolo 3, cioè la determinazione dell'imponibile con aumenti del 10 per cento per ogni esercizio, riferiti all'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, mentre alla Camera la proposta dell'onorevole Visentini accoglieva — e mi sembra in polemica con la proposta Segnana — il criterio della definizione sulla base del reddito accertato dall'ufficio.

Basterebbe altresì rilevare che facendo riferimento all'accertamento dell'ufficio questo viene praticamente vanificato quando non supera mediamente del 45 per cento il reddito dichiarato, per cui in una massa di casi diventa definitivo il reddito stesso dichiarato e che ha già soddisfatto l'imposta nell'anno della denuncia.

Ma si sa anche che quando l'accertamento è analitico difficilmente supera del 50 per cento quello denunciato dal contribuente. Ora, in tutti questi casi — e sono moltissimi, come ripeto — non avremo nessun maggiore gettito rispetto a quello che è già stato pagato da parte dei contribuenti.

Si sa invece che nella stragrande maggioranza dei casi almeno un reddito definito nell'ultimo quinquennio esiste e se si ammettono la sperequazione, la contraddittorietà, comunque l'eterogeneità dei due criteri, quello del riferimento ai redditi definiti nei modi ordinari e quello invece relativo all'accertamento da parte dell'ufficio, è indubbio che un'esigenza di giustizia — nessuno certamen-

te pensa alla perfezione in questa materia — avrebbe dovuto spingere ad una scelta e, dovunque c'era un reddito definito, qui applicare un unico criterio.

Nè si dica che il riferimento agli imponibili definiti per gli anni precedenti è elemento insicuro, come ha scritto l'onorevole Visentini, e che il modo come sono avvenute le definizioni degli imponibili, con gli errori, gli arbitri, le approssimazioni che tutti conosciamo, sconsiglia di attribuire ad esse valore di riferimento — è sempre l'onorevole Visentini che lo dice — perchè bisogna dire con tutta verità che molti redditi sono stati definiti sulla base di criteri analitici, di accertamenti rigorosi, di costi e di ricavi (bisogna anche dare atto di questa serietà a molti uffici e a molti funzionari), come una parte di redditi sono stati definiti in sede contenziosa di primo o di secondo grado, e quindi sufficientemente verosimili, e una parte infine sono stati il risultato di quei concordati che la riforma Vanoni voleva banditi, che sono certamente frutto di approssimazioni ma che hanno pur sempre due meriti: di essere l'incontro di due volontà, del fisco e del contribuente, e di evitare comunque, dopo confronti di dati in possesso del fisco, grossolane evasioni da una parte e tassazioni cervellotiche dall'altra.

Ma veniamo al criterio dell'accertamento. Si è detto che l'accertamento o la decisione della Commissione in sede contenziosa, posti in relazione con l'imponibile dichiarato dal contribuente, possono costituire un indirizzo o un elemento di riferimento. Intanto reddito accertato dall'ufficio e reddito imponibile definito in sede contenziosa di primo grado presentano notevoli diversità e sono certamente eterogenei tra di loro. Il reddito accertato dall'ufficio subisce normalmente riduzioni che arrivano anche al 50-60 per cento in sede di contenzioso, ma soprattutto tali ridimensionamenti negli accertamenti dell'ufficio sono profondamente diversi da un caso all'altro, da un distretto all'altro, da un compartimento all'altro. Dunque è veramente un salto nel buio il riferimento unico al reddito accertato e comunque per nulla corrispondente od equivalente, almeno nella sua generalità, al reddito definito in sede contenziosa, in genere praticamente accettato dal contribuente.

D'accordo che è materia quanto mai opinabile e forse al limite si poteva accettare anche la base dell'accertamento nonostante la eterogeneità intrinseca certamente superiore a quella dei redditi definiti e concordati, ma a tre condizioni: prima di tutto che l'accertamento esistesse per tutti i periodi di imposta anteriori al primo gennaio 1974; che l'accertamento esistesse per tutti i contribuenti; che l'accertamento fosse stato comunque sempre fatto con metodo analitico e quindi fondamentalmente con criteri comuni per tutti i contribuenti. Allora si sarebbe avuto un minimo di base comune omogenea per tutti i contribuenti.

Sappiamo tutti invece che gli accertamenti sono di diversa natura: o analitici o induttivi. Ci sono poi per alcuni contribuenti e per altri no, oppure sono limitati, quando ci sono, ad un solo esercizio successivo all'ultimo definito, mentre poi manca per tre-quattro esercizi, fino al 1973. Si avranno quindi gravi conseguenze, prendendo a base, senza alcun correttivo, tali accertamenti: prima di tutto sperequazioni tra contribuenti che pure hanno avuto l'accertamento dall'ufficio e contribuenti che non l'hanno avuto — e questo senza merito o demerito nè colpa del contribuente. Essendoci poi l'accertamento per un solo anno ad esempio per il 1969, mentre manca per il 1970-71-72-73, le sperequazioni si protrarranno anche per gli anni in cui manca l'accertamento e nessuna ragione c'è per usare un metro diverso per questi anni tra chi ha avuto un accertamento dopo l'ultimo anno definito e chi non l'ha avuto.

L'onorevole Visentini ha criticato la proposta Segnana per cui l'imponibile doveva comunque superare del 10 per cento quello dell'anno precedente, perchè « tale condizione potrebbe limitare l'applicazione del provvedimento da parte dei contribuenti e quindi il relativo gettito da essi sperato »; aggiungeva poi che « può essere piuttosto arbitrario pensare che l'imponibile debba aumentare ogni anno del 10 per cento soprattutto per quanto riguarda i redditi di impresa che possono essere più soggetti a va-

riazione e che in questi ultimi anni sono spesso diminuiti ». Proprio considerando il reddito accertato dall'ufficio ai fini della definizione dell'imponibile, come vuole l'articolo 2, e poi applicando su di esso, come vuole l'articolo 3, l'aumento del 10 per cento ogni anno indubbiamente si rivela con tutta drammaticità la sperequazione, l'assurdità e quindi la profonda differenza di trattamento riservato a tali contribuenti.

Ho fatto un modesto sondaggio in un modo molto sommario nella mia provincia ed è risultato che il reddito dichiarato dalle varie imprese nel settore metalmeccanico che risente dell'andamento dell'edilizia dà un indice, considerando cento il 1966, che è salito a 510 nel 1969 e sceso a 120 nel 1972. Ora è significativo che anche l'indice definito nei modi ordinari segue tale andamento fino al 1968, ultimo anno definito. L'accertamento invece, nel suo indice, sale da 100 nel 1966 a 150 nel 1968, e sale a ben 1.300 — aumentando quindi di ben 13 volte — nel 1969, dimostrando con tutta evidenza almeno due cose: che l'accertamento è puramente induttivo, senza la minima giustificazione e che non può costituire quindi certo la base per definizione di redditi per gli anni successivi, in quanto non considera le variazioni e le riduzioni di tali redditi. Si avrebbe quindi l'assurdo nel settore suindicato di un reddito aumentato di ben 2.300 per cento dal 1968 al 1973.

Ora, se pur si devono accettare per la definizione delle pendenze in materia tributaria due criteri così profondamente diversi che portano a soluzioni gravemente sperequate, ritengo che il minimo che si può, si deve fare, onorevole Ministro, se si vuole che il provvedimento abbia veramente carattere di generalità e che non crei ulteriori profonde sperequazioni non offrendo un'eguaglianza di trattamento ai vari contribuenti e configurando al limite un caso di incostituzionalità per disparità di trattamento è creare un minimo di raccordo tra i due criteri. So che a questo punto dell'*iter* del disegno di legge del condono non è pensabile un riesame, una modifica della struttura del provvedimento, anche se ogni ramo del Parlamento ha pure il diritto di rivendicare la sua autonomia e quindi la possibilità di modifiche ritenute eventualmente necessarie. Ci rendiamo conto comunque dei tempi tecnici limitati, ma dobbiamo almeno evitare le più smaccate e stridenti sperequazioni. Anche gli onorevoli colleghi della Camera si renderanno conto delle necessità che alcune assurdità che ho sopra denunciato siano evitate. È vero che è difficile distinguere i cosiddetti accertamenti cautelativi che l'ufficio, senza concreti elementi di giustificazione, notifica al contribuente per non lasciar cadere il termine di decadenza, ma questi accertamenti sono una realtà; ci sono, lo si sa tutti, e sono accertamenti di molto dubbia legittimità e per di più praticati con criteri profondamente diversi da compartimento a compartimento rispetto ai vari settori.

Ora non è possibile che il Parlamento — e sarebbe la prima volta che ciò avverrebbe — possa approvare un disegno di legge che di fronte a bilanci analitici di imprese riconosca legittimi, comunque accettabili, accertamenti induttivi che sono senz'altro di valore unilaterale che espressamente la riforma Vanoni ha voluto bandire e sostituire con accertamenti deduttivi a sistema unico, come diceva Vanoni, per la realizzazione di un nuovo ordinamento effettivamente democratico. Non si può d'altronde approvare un disegno di legge che crea tante sperequazioni tra i contribuenti, che definisce con risultati profondamente diversi redditi di esercizio, dove manca un accertamento dell'ufficio. Per questo, ripeto, è necessario, senza modificare a questo punto la struttura del provvedimento, creare un raccordo tra l'articolo 2 e l'articolo 3, applicando comunque, per avere un minimo di omogeneità negli elementi di base, l'aumento del 10 per cento previsto dall'articolo 3 sull'ultimo imponibile definito nei modi ordinari per tutti gli esercizi in cui non è intervenuto l'accertamento dell'ufficio. Si intende che per gli esercizi in cui tale accertamento è intervenuto si applicano i criteri dell'articolo 2. Questo perchè la proposta che io faccio è una proposta che non modifica la struttura del provvedimento e lo stesso articolo 2 ha tutta la sua operatività evitando però l'assurdo che tale definizione possa ripercuotersi e quindi impedire di per sè

la domanda di condono per gli anni successivi dal 1970 al 1973, anni in cui i redditi hanno subìto variazioni non sempre positive. In tal senso la mia proposta, lasciando invariato tutto il disegno di legge, si concreta nella soppressione, al primo comma dell'articolo 3, delle parole: « a norma del precedente articolo 2 ». Quindi la struttura dell'articolo 2 e la struttura dell'articolo 3 restano tutte e due in piedi; s'intende che l'isolamento dell'esercizio per cui l'ufficio ha rettificato comunque il reddito denunciato non esime dal principio della generalità, per cui la domanda di condono deve comprendere, a pena di nullità, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Onorevoli colleghi, ritengo di avere illustrato sufficientemente una grave preoccupazione che ho pur davanti a un provvedimento tanto urgente e tanto necessario e confido che si vorrà evitare — ed è possibile — sperequazioni, ingiustizie, limitazioni gravi all'auspicata generale applicazione di questo peraltro saggio provvedimento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, gli argomenti che militano a favore di un provvedimento di condono, argomenti che si vanno ripetendo ormai da anni e che hanno creato una prospettiva nella pubblica opinione, hanno indotto noi liberali ad invocare il provvedimento stesso e ad esprimerci in senso favorevole ad esso alla Camera dei deputati, così come saremo favorevoli in questa sede, sia pure con grosse critiche e riserve che non riguardano l'opportunità del provvedimento in sè, ma taluni aspetti di esso e dei suoi meccanismi.

Non vi sono dubbi infatti circa l'opportunità, per non dire la necessità, di un provvedimento di questa natura e cioè di misure non solo di clemenza in materia tributaria, ma per così dire di raccordo, di assestamento e di semplificazione, indispensabili in un momento che vede il passaggio dall'uno ad un altro sistema di imposizione fiscale.

Passaggio che, secondo quanto si spera, sostituirà all'attuale metodo di definizione delle pendenze a mezzo di trattative e di concordati, con tutte le conseguenze tristemente note che ne discendono, un più esatto metodo di accertamento, che, se non potrà arrivare a matematiche certezze e ad assoluta giustizia, cosa evidentemente fuori della umana realtà, avrà almeno il pregio di avvicinarsi ad esse nella maggiore misura possibile.

È giusto in tale occasione cercare, come si dice nel colorito linguaggio dei giorni nostri, di rendere più morbido l'impatto, di liquidare la pesante eredità del passato, sgombrando gli uffici dall'enorme mole di pratiche pendenti o comunque da definire, che assommano, per dichiarazione del Governo, a circa tre milioni e cinquecentomila all'ora attuale.

Vi è inoltre il non trascurabile vantaggio di assicurare all'erario un pronto incasso, quanto mai prezioso in un momento come questo, anche se non credo che ci si debba fare troppe illusioni circa l'ammontare di esso, tenuto conto del modo in cui la legge è impostata e congegnata; in realtà si parla di un introito intorno ai 700 miliardi.

Ciò premesso, tuttavia, veramente, come dicevo, può parlarsi di liquidazione e di prezzi di liquidazione, se si tien conto che a quei 3.500.000 di pratiche corrisponde un imponibile, si dice, tra i tre e i cinquemila miliardi, sicchè, se il ricavo in relazione al condono sarà veramente di 700 miliardi, è chiaro che siamo nell'ordine del 14-23 per cento degli introiti accertati o preventivati; in altre parole si consente una decurtazione che va dal 77 all'86 per cento, certo obiettivamente molto elevata.

Il provvedimento, quindi, già sotto l'aspetto economico è tale da lasciare alquanto perplessi.

Ma vi è dell'altro sotto l'aspetto giuridico ed anche morale, di cui vedremo fra breve; è doveroso aggiungere tuttavia che, a nostro avviso, il decreto-legge governativo è stato alquanto migliorato rispetto al testo originariamente previsto, e poi ancora, dopo l'esa-

me che ne ha fatto l'altro ramo del Parlamento.

Così per quanto riguarda l'estensione del decreto-legge all'IVA introdotta con l'articolo 7, e cioè un'imposta di nuovissima istituzione che, come tale, non avrebbe dovuto essere compresa nell'attuale provvedimento di liquidazione, almeno secondo un certo filo logico.

Come è noto l'IVA è entrata in applicazione il 1° gennaio 1973, precedendo di un anno l'attuazione della riforma per quanto riguarda le imposte dirette. Ma l'apparente controsenso trova una sua giustificazione non tanto nel fatto dei risultati deludenti che l'applicazione della nuova imposta ha avuto in questi pochi primi mesi, quanto nel fatto che hanno indubbiamente influito sul minor gettito sia il ritardo intervenuto nella preparazione delle norme di applicazione dell'IVA, sia lo stato di impreparazione e addirittura di ignoranza di tanti contribuenti forse non abbastanza illuminati di fronte all'entrata in vigore di un'imposta nuova e di sua natura estremamente complessa.

Ci sembra, dunque, saggia la disposizione dell'articolo 7, anche se a prima vista può apparire in contrasto coi princìpi generali della riforma.

Inoltre un secondo elemento positivo ci sembra sia quello di aver ammesso alle provvidenze della legge, con l'articolo 6, accanto alle imposte di registro e ipotecarie, anche quelle relative alle successioni ed alle donazioni, che non erano comprese nel testo originario del decreto-legge e che meglio e più correttamente appaiono regolate ora legislativamente, che non con le precedenti circolari.

Devo dire che le agevolazioni per tali imposte appaiono anche esse ispirate a notevole larghezza.

Vero è che, in realtà, non tanto di agevolazione vera e propria in questo caso si tratta, quanto di un problema di tabelle e cioè di adeguamento di aliquote al mutato valore della moneta. Infatti, come è noto, la nuova legge fiscale sulle successioni e donazioni adegua le aliquote ai valori reali di oggi e non più, come finora avveniva, a quelli ben diversi del 1949 o addirittura del 1945, per i quali si raggiungeva l'aliquota massima al livello di 50.000.000 di imponibile, sicchè le agevolazioni dell'articolo 6, in sostanza, rappresentano una preparazione, valgono a rendere meno brusco, meno stridente il passaggio alla nuova legge e alle nuove aliquote e come tali rispondono indubbiamente ad un principio di equità.

Resterebbe, tuttavia, da chiedersi perchè nell'articolo 6, quando si fa riferimento alle imposte di successione e di donazione, si specifica che deve trattarsi di controversie « di valutazione », dizione che non si ritrova all'inizio dell'articolo a proposito delle imposte di registro e ipotecarie, dove si parla soltanto di controversie pendenti, e nello stesso articolo 1, dove si parla semplicemente di pendenze.

Poichè, come è noto, la legge *ubi voluit dixit* con quel che segue, vorrei conoscere il motivo della diversa dizione nei due casi, se essa è intenzionale o meno, poichè se si trattasse di semplice mancanza di coordinamento, e non di un fatto intenzionale, mi pare che varrebbe la pena di correggere, se non altro per ragioni di tecnica legislativa e di proprietà letterale. In questo senso ho presentato un emendamento.

Circa i criteri che hanno ispirato la legge, oltre ad una larghezza che, come dicevo, sembra a noi eccessiva e spiegabile soltanto con l'esigenza di sgombrare il più possibile il terreno e di lasciarlo libero per l'attuazione di un sistema tributario nuovo nelle sue norme concrete e più ancora nel suo spirito, si ha soprattutto l'impressione che di tale larghezza non tutti i contribuenti possono giovarsi nello stesso modo e nella stessa misura.

In altre parole sembra che del provvedimento possono giovarsi soprattutto i contribuenti meno corretti, quelli che hanno presentato le dichiarazioni maggiormente infedeli, rispetto a quelli corretti, e che in altri casi si abbia invece un indebito vantaggio per il fisco, col risultato di rendere vana la legge.

Beninteso ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà di trovare in materia consimile criteri esatti ed abbiamo ascoltato con

molta attenzione le spiegazioni date al riguardo dal Governo in Commissione, spiegazioni peraltro ispirate soltanto ad un punto di vista pratico.

Il provvedimento in esame, come è noto, non si limita a disciplinare la remissione delle soprattasse e delle sanzioni pecuniarie a carico del contribuente, ma si spinge oltre, fino ad interferire in modo anomalo sul contenuto sostanziale stesso del rapporto tributario. Vale quindi la pena di riconsiderare il problema che nella soluzione adottata crea indubbiamente un'impressione sfavorevole e rappresenta al limite un incoraggiamento alla cattiva coscienza dei contribuenti, proprio nel momento in cui si vuole promuovere una maggiore lealtà di rapporti fra essi e il fisco.

Ora, tenuto conto del sistema adottato, accade che, quando la dichiarazione del contribuente si avvicini all'accertamento del fisco, il problema non sorge, perchè l'applicazione delle agevolazioni porterà alla conferma della dichiarazione o ad un lieve aumento di essa.

Anzi molte volte si assisterà al paradosso che le norme del condono faranno scendere l'accertamento al di sotto della dichiarazione; ciò non avrà pratica importanza, ma è la riprova che qualche cosa vi è di sbagliato nel sistema.

Ma vi sono dei casi, e quanti ve ne sono, nei quali vi è un enorme diviario fra la dichiarazione del contribuente e l'accertamento del fisco, divario che va a volte da uno a cinque, da uno a sei, da uno a dieci e anche più.

In tali casi una delle due: o il contribuente ha presentato una denuncia estremamente infedele o il fisco ha proceduto ad accertamenti cosiddetti cautelativi, ad accertamenti arbitrari, senza la benchè minima motivazione analitica e dimostrativa.

Che se poi le due cose insieme dovessero essersi verificate allora, ma solo allora, la legge avrebbe fatto centro.

Inutile soffermarsi ora sulle cause degli accertamenti cautelativi, che lungi dal rappresentare un modello di serietà da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, hanno avuto certamente sui contribuenti una funzione diseducativa, specie quando poi, come di regola avviene, si vedono largamente ridimensionati in sede di concordato o a seguito di decisione in sede contenziosa.

Può darsi che ciò avvenga non tanto per ragioni di cattiva volontà, quanto per mancanza di elementi utili o per mancanza di tempo. Resta il fatto che oggi ci troviamo dinnanzi ad un numero che non saprei determinare, ma che è certamente ingente, fra quei tre milioni e mezzo di pratiche da definire, di casi che presentano un grandissimo divario tra dichiarazione e accertamento.

In tali casi, se l'ampiezza del divario è imputabile alla denuncia infedele del contribuente, accade che con l'applicazione della presente legge il contribuente pagherà sempre molto meno del dovuto e in progressione inversa alla correttezza della sua dichiarazione. Gli esempi sono stati fatti: se il rapporto è di uno a dieci si avrà una riduzione del 38 e mezzo per cento, se il rapporto è di due a dieci si avrà una riduzione del 37 per cento e via dicendo; più l'accertamento si distacca dalla denuncia, più la riduzione cresce. Il contribuente lucrerà e lo Stato perderà al di là del ragionevole.

Se invece l'ampiezza del divario è imputabile all'avventato accertamento del fisco accadrà che l'applicazione delle percentuali di sgravio comporterà per il contribuente un onere pur sempre insopportabile, un onere che può andare cinque o sei volte al di là del giusto. Vero è che il contribuente potrà non avvalersi della legge, ma questa resterà allora in molti casi inoperante, vanificando i benefici che anche lo Stato se ne attendeva.

So che è difficile — difficile, ma non impossibile — in questo momento pensare ad una modifica radicale della legge, che i tempi di scadenza del decreto, come di consueto avviene, ormai stringono e che è necessario togliere di mezzo al più presto possibile questo ingombrante arretrato, ma credo che tali osservazioni — tenendo anche conto di alcune incertezze costituzionali — debbano essere fatte e ricordare che altri sistemi si potrebbero adottare, pur senza vio-

lare il dogma dell'automatismo. In particolare un aggiornamento dell'accertamento sull'ultimo imponibile definito, in sede amichevole o in sede contenziosa, avrebbe senza dubbio eliminato i più gravi aspetti della norma in esame, riducendo e talvolta eliminando il divario di cui parlavo e rendendo possibile l'adozione di percentuali più omogenee e più accettabili dalla grande massa dei contribuenti. Del resto è il criterio che si è seguito nel successivo articolo 3.

Una seconda osservazione riguarda gli articoli 2 e 3 in relazione al secondo comma dell'articolo 1, là dove è precisato che la domanda deve comprendere a pena di nullità « tutte le pendenze relative al medesimo tributo ».

Poichè sembra che al termine « pendenza » debba darsi il più ampio significato e cioè comprendere in esso non solo le controversie pendenti avanti le Commissioni di ogni grado od avanti la magistratura ordinaria, ma tutte le dichiarazioni di redditi non ancora sottoposte a rettifica da parte degli uffici delle imposte dirette, molti contribuenti e in particolare molte società non potrebbero per tale norma in alcun modo usufruire delle agevolazioni previste nella legge. Infatti non poche società presentano da un esercizio all'altro notevolissime variazioni nelle risultanze di bilancio in ordine alla loro redditività, mentre per contro fattori positivi possono avere influenzato favorevolmente esercizi, che ancora non sono passati al vaglio degli uffici finanziari.

Nel primo caso una società che debba definire contestazioni sull'entità del reddito a seguito di rettifica degli uffici non può produrre alcuna domanda se anche uno solo degli esercizi sottoposti a rettifica, normalmente per l'anno 1970 e successivi, sia chiuso largamente in perdita e tale da non consentire, pertanto, in alcun modo la maggiorazione del dieci per cento per ogni anno dell'ultimo reddito definito o definibile a sensi dell'articolo 2. Sicchè le contestazioni pendenti, e che potrebbero comprendere anche dieci o quindici anni di accertamenti ancora da definire, devono restare tali solo perchè per un anno non è assolutamente possibile chiedere la maggiorazione di cui al successivo articolo 3.

Nella seconda evenienza, se il reddito, per l'una o per l'altra ragione, è stato definito all'inizio di entità irrilevante, il contribuente, specie se persona giuridica, si avvale di una norma per lui di indubbio ed ingiusto vantaggio.

Ma è chiaro che il primo caso è di gran lunga il più frequente, solo che si consideri che gli anni dal 1969 al 1973, e cioè gli ultimi anni, per i quali mancano gli accertamenti, sono stati caratterizzati dalla crisi recessiva e dai costi crescenti ed è quindi fondata una presunzione di diminuzione e non di aumento del reddito rispetto agli anni precedenti.

Nel complesso quindi, senza interferire nemmeno questa volta con l'automatismo, sarebbe stato preferibile lasciare alla libera scelta del contribuente di avvalersi della facoltà della maggiorazione del reddito ordinario definito o definibile secondo il disposto dell'articolo 2.

In altre parole sarebbe stato meglio distaccare più nettamente i casi nei quali è intervenuto l'accertamento, impugnato poi dal contribuente, e quelli in cui l'accertamento non è ancora intervenuto, consentendo che la domanda potesse essere presentata separatamente per gli uni e per gli altri, in modo di facilitare l'applicazione della legge in uno, almeno, dei due casi.

Un discorso a parte meritano i redditi immobiliari urbani. Per essi il quinto comma dell'articolo 1 prevede che « le disposizioni del decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali ».

Rimangono così compresi nel sistema i redditi immobiliari urbani quando la determinazione degli imponibili avviene con riferimento ai canoni di locazione, cioè a dire alla quasi totalità dei casi in quanto i limiti di tolleranza per il riferimento alle rendite catastali sono quasi sempre largamente superati.

Qui però il decreto ha dimenticato non solo l'esistenza del blocco degli affitti, secondo il quale non è possibile alcuna presunzione di incrementi, ma ogni aumento, ef-

fettuato in violazione del blocco, è colpito da nullità. Da questa situazione discende la conseguenza di una presunzione semplice a favore delle inamovibilità del reddito e forse anche una presunzione assoluta dato che il canone deve imperativamente rimanere invariato. È comunque certo che la presunzione dell'incremento recata invece dal decreto manca di presupposti giuridici. Nè il discorso finisce qui in quanto l'articolo 6 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, dispone che per tutta la durata della proroga legale dei contratti di locazione (durata tuttora in corso) devono rimanere invariati gli imponibili definiti per il 1960. Anche sotto questo profilo la presunzione dell'aumento costituisce un non senso.

Ultima osservazione è quella della data che blocca gli accertamenti da parte degli uffici finanziari.

Come è noto si faceva riferimento in un primo tempo alla data di entrata in vigore del decreto 5 novembre 1973; alla Camera la data è stata anticipata al 31 ottobre 1973. Secondo noi tale data dovrebbe essere ulteriormente anticipata ed abbiamo suggerito quella del 16 ottobre, mentre altri colleghi della maggioranza hanno proposto il 1° luglio 1973.

Vero è che del condono si parlava da mesi e che esso era, per così dire, nell'aria, senza peraltro che esistesse alcuna certezza al riguardo; e, dovendosi pur stabilire una data, si è scelta quella del 31 ottobre. Ma essa non ha alcuna particolare giustificazione, mentre quella del 16 ottobre coinciderebbe almeno col blocco dell'aggiornamento delle evasioni relative all'IVA e con l'annuncio ufficiale di questo provvedimento da parte del Consiglio dei ministri. Si tratta di fare un altro passo nella giusta direzione dopo quello compiuto alla Camera.

Perchè questo? Perchè dopo tale annuncio alcuni uffici tributari non avrebbero atteso ulteriori istruzioni prima di emettere nuovi accertamenti, come sarebbe stato corretto, ma al contrario si sono affrettati ad emettere accertamenti in serie, tutti di carattere induttivo e cautelativo, nè avrebbe potuto essere diversamente data la ristrettezza del tempo.

Ma è chiaro che per tale fatto, e considerato il congegno della legge, i contribuenti appartenenti a quei distretti finanziari non potranno avvalersi del condono e definire le loro pendenze col fisco, come è negli intenti del legislatore.

Queste brevi osservazioni, onorevole Ministro, sono dettate a noi dal desiderio di migliorare il provvedimento, di consentirgli una più larga e generale applicazione, di chiudere quella che ci sembra una breccia pericolosa al principio che le imposte devono essere pagate, non già dall'intento di ostacolarlo, poichè, come dicevo all'inizio, lo riteniamo necessario da un punto di vista pratico.

Il provvedimento si inserisce tra quelli che sono destinati a facilitare il raccordo fra uno e un altro sistema tributario e a consentire una nuova partenza senza trascinarsi appresso troppo ingombranti bagagli.

Ma occorre anche dire che il successo della riforma, che con questa misura si vuol facilitare, è certamente condizionato dalla adozione tempestiva di altre misure di carattere tecnico che devono accompagnarla: i decreti integrativi e correttivi, destinati ad interpretare le norme e ad istruire gli uffici; il potenziamento degli uffici stessi e la loro meccanizzazione in modo da rendere la loro efficacia pari al nuovo gravoso compito che li attende e da rendere effettiva quell'anagrafe tributaria che è un po' la chiave di volta del nuovo sistema, ma che è ben lungi dall'essere attuata; la riforma del contenzioso tributario che assicuri la giustizia per tutti.

È vero che solo l'esperienza può collaudare i metodi e correggere gli errori, ma perchè l'esperienza possa farsi è necessario procedere subito e rendere operanti le leggi di riforma, che tali diverranno solo quando saranno completate coi provvedimenti accompagnatori.

Ed è anche necessario rendere la nuova disciplina facilmente accessibile alla generalità dei cittadini, dei contribuenti italiani, di modo che si possa veramente stabilire un nuovo rapporto di comprensione e di fiducia fra lo Stato e i contribuenti, rapporto che riposa sulla serietà e sul senso di equità

del fisco, non meno che sulla retta coscienza e sulla buona volontà dei cittadini. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le ragioni per cui non diamo voto favorevole a questo disegno di legge sono molto ovvie. Non staremo a ripetere tutte le argomentazioni che abbiamo sentito in quest'Aula dai nostri colleghi e a porre in evidenza tutti i vizi che colpiscono il disegno di legge e che sono stati già rilevati. Siamo soprattutto contrari a questo disegno di legge perchè ogni condono, specialmente in materia fiscale, dato che ha efficacia a cominciare da un determinato giorno ed incide su un sistema fiscale vigente e operante, provoca fatalmente disparità di trattamento.

Ora, se i miglioramenti previsti dal decreto-legge fossero stati conseguenza, per esempio, di una decisione della Corte costituzionale, che avesse annullato le norme fiscali in vigore con la conseguenza di favorire alcuni contribuenti e non altri, non ci sarebbe stato niente da meravigliarsi perchè quelli sono i poteri della Corte costituzionale, quelli sono gli effetti della sentenza e gli effetti della sentenza non possono colpire i rapporti tributari già chiusi, cioè le situazioni già definite. Ma ciò che non si può ottenere attraverso una dichiarazione della Corte costituzionale dovrebbe essere possibile ottenerlo attraverso una legge che modificasse in parte il sistema fiscale vigente. Se qui si volesse attuare una parità di trattamento bisognerebbe completare questo insieme di norme con una norma che estendesse i benefici fiscali anche a coloro i quali più onestamente hanno pagato o si sono accordati con gli uffici tributari. Ora, poichè questa norma sarebbe in contrasto con lo scopo per il quale il Governo ha creato lo strumento del condono, è chiaro che la disparità di trattamento è, come dicono i tecnici, *in re ipsa*, è strutturale in tutti i provvedimenti di condono e di amnistia, che almeno dovrebbero essere ridotti all'osso o, meglio, se possibile, evitati quando ci siano altri mezzi per reperire somme occorrenti al bilancio dello Stato.

Ma tale difetto organico di tutti i provvedimenti di condono provoca e cagiona anche un altro danno, provoca cioè situazioni o può provocare in futuro situazioni che siano addirittura in contrasto con il fine che il Governo si propone attraverso queste stesse misure. Infatti nel nostro ordinamento la prassi è che spesso si incide sulla legislazione vigente con norme eccezionali; si dice di farlo perchè spinti dalla necessità del momento e si assicura che queste norme avranno effetto limitato nel tempo, ma poi accade che o attraverso le proroghe o attraverso le reiterazioni quello che era eccezione diventa regola. E allora, poichè questa prassi, che è stata registrata e che è registrabile facilmente da parte di tutti, è più forte dello stesso Parlamento e dello stesso Governo, e varrà anche per i condoni, essi sono tali da mutare la stessa mentalità del contribuente onesto; il quale, come il delinquente in attesa di future amnistie, invece di pagare subito farà opposizione e aspetterà altri provvedimenti di condono. Così, mentre quest'anno, attraverso il vostro provvedimento, vi sarete procurati somme di cui avrete bisogno, può darsi che nel futuro si aggravino le situazioni tributarie; e allora sarete costretti ad emettere altri provvedimenti di condono allo scopo di procurarvi quelle maggiori somme che saranno venute meno perchè più saranno i contribuenti che avranno fatto opposizione agli accertamenti degli uffici.

Inoltre, se ci vogliamo mettere nel perimetro del provvedimento, accettandone le linee generali, abbiamo il sospetto che non possa realizzare gli stessi fini per cui è stato voluto. Si è detto che questo provvedimento favorisce i grandi evasori a danno dei piccoli contribuenti; questo è vero, ma è anche vero il pericolo opposto. Se c'è scarso distacco tra l'imponibile dichiarato e quello accertato, probabilmente il contribuente accetterà lo strumento che gli offrite: se ad esempio è stato dichiarato 100 ed è stato accertato 150, il sistema previsto indurrà il contribuente a pagare 105, cioè soltanto

5 in più di quanto lui stesso ha dichiarato. Ma se il contribuente ha dichiarato 100 ed invece gli è stato accertato un imponibile di 1100, secondo la legge di condono egli dovrebbe pagare 675, cioè 575 in più di quello che ha dichiarato: probabilmente la somma gli apparirà così forte che non accetterà la vostra offerta e quindi lo Stato non avrà subito i mezzi monetari indispensabili per risanare il *deficit* del bilancio.

Il provvedimento che ci proponete è inoltre troppo complesso e con le sue distinzioni e con le sue percentuali può dare origine, non soltanto a disparità di trattamento, ma anche ad altri vizi, tali da inficiarne la stessa costituzionalità. Noi avremmo preferito distinguere invece tra diversi tipi di contribuente: lavoratore, contribuente medio e grande contribuente, ed avremmo applicato percentuali di riduzione diverse a seconda della categoria cui i cittadini appartengono. Vale a dire, mentre questo filone è stato in parte seguìto dalla Camera, là dove ha introdotto una riduzione del 40 per cento per certi redditi, vorremmo che esso fosse l'elemento strutturale della legge.

Ci sarebbero altri dubbi su alcune norme particolari; mi limiterò a ricordarne qualcuno. Per esempio nell'articolo 2 c'è una lettera *d*) e una lettera *e*). Mi riferisco alla caso in cui possa ricorrere in via principale soltanto il contribuente. Ora, secondo la lettera *d*), se può ricorrere solo il contribuente e se vi è stata una pronuncia di primo grado, egli beneficia della riduzione prevista nella parte precedente della norma, mentre, se vi sono state due pronunce, non beneficia di quella riduzione — parlo adesso della lettera *e*) — eppure tra i due casi la differenza non è tale da legittimare una disparità di disciplina. Lo scopo della legge e la stessa giustizia infatti imporrebbero che ci fosse un uguale trattamento, cioè che nessuno dei due benefici di questi vantaggi, oppure che ne beneficino entrambi.

Ci sono poi altre oscurità nella legge, per non parlare addirittura di vere contraddizioni, come per esempio nell'articolo 3, penultimo comma, secondo il quale, ove il contribuente, in mancanza di imponibile relativo ad un periodo di imposta precedente, nella domanda di cui all'articolo 1 dichiari un imponibile superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi di imposta di cui al primo comma, non si applicano le sovratasse e le pene pecunarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda. Quindi se un contribuente dichiara in ritardo il 20 per cento in più di quanto ha dichiarato precedentemente, beneficia di tali vantaggi, cioè non pagherà nè le tasse nè le sopratasse e questo anche se l'aggiunta del 20 per cento è troppo poco rispetto all'imponibile effettivo. Se un contribuente invece dichiara soltanto un 15 per cento in più, perchè il suo reddito effettivo è tale, non beneficia di quei vantaggi. Perciò voi costringete il contribuente onesto, che ha percepito un reddito superiore del 15 per cento a quello dichiarato e che è disposto a confessarlo, a dichiarare il 20 per cento in più, cioè un reddito superiore a quello effettivamente percepito nell'anno. Questa è una incongruenza che dovrebbe essere corretta.

Ce n'è però anche un'altra nel quinto comma dell'articolo 4, secondo il quale « i contribuenti di cui al primo comma, non tassabili in base al bilancio, sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento ». Perchè questo 10 per cento in più anche se la definizione è avvenuta nei modi ordinari? Può accadere che io abbia fatto ricorso per alcuni periodi d'imposta precedenti e che tuttavia per uno di essi abbia concordato nei modi ordinari; e allora perchè anche all'imponibile così definito dovrebbe, per l'anno successivo, aggiungersi il 10 per cento? Bisogna dunque coordinare questa norma con quella dell'articolo 2, dove si distingue tra imponibile definito nei modi ordinari e imponibile definito a norma di questa stessa legge: nel primo caso, quando è definito nei modi ordinari, non si ac-

cresce del 10 per cento; nel caso in cui invece sia definito secondo questa legge si accresce del 10 per cento.

Senza andare ancora avanti, perchè l'Aula è irrequieta, concludo rinunciando a molte altre osservazioni che avrei voluto fare. Il nostro Gruppo dà voto negativo senza cipiglio, senza cattiveria. Perciò il senso del nostro voto è che noi avremmo scelto un'altra strada, ma non rinunciamo a tentare che si corregga anche la strada che avete scelto. Questo meccanismo ve lo siete dato, usatelo fino in fondo, anche se potete andare incontro a infortuni, come per esempio denunce di fronte alla Corte costituzionale. Noi però non vogliamo essere corresponsabili di questa vostra iniziativa. E appunto perchè non vogliamo essere corresponsabili, dobbiamo dare voto negativo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Deliberazioni — ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del Regolamento — sulle richieste di discussione delle mozioni dei senatori Nencioni ed altri: n. 32, sulla situazione nel Cile, e n. 34, sulla crisi energetica

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca: « Deliberazioni — ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del Regolamento — sulle richieste di discussione delle mozioni dei senatori Nencioni ed altri: n. 32, sulla situazione nel Cile, e n. 34, sulla crisi energetica ».

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, più volte nella riunione dei Presidenti di Gruppo ho avuto l'onore di chiedere a nome del mio Gruppo che fosse fissata la seduta per la discussione in genere delle mozioni; in particolare ebbi a chiedere la fissazione della seduta per la discussione di due mozioni, che mi sembravano di grande rilievo; comincio dalla seconda, la mozione sulla crisi energetica. Onorevoli colleghi, vi rendete conto che non è mai successo, da molti anni che sono in quest'Aula, che, di fronte ad una crisi che interessa tutte le categorie di operatori economici, dagli industriali agli operai, una crisi che interessa la vita stessa del paese, una crisi — si è detto — che interessa fino a modificare il modello di sviluppo ritenuto arcaico ed antiquato, una crisi che porta e ha portato, come abbiamo visto anche oggi, alla sollevazione di intere categorie di lavoratori, mai è successo che il Parlamento si sia completamente disinteressato con la volontà espressa e precisa, da parte dei Gruppi che hanno ereditato, volenti o nolenti, una maggioranza, di evitare la discussione di un grave problema, che interessa noi Gruppi di opposizione, ma soprattutto interessa i Gruppi di maggioranza, maggioranza felicemente integrata dal Partito comunista fino alla Democrazia cristiana che dicono di rappresentare la maggioranza del popolo italiano e in modo specifico la maggioranza delle categorie dei lavoratori.

B A R T O L O M E I. Compreso il Partito liberale.

N E N C I O N I. L'ho lasciato fuori per ora; non so se ho fatto bene o se ho fatto male.

B A R T O L O M E I. Ma nella riunione dei Presidenti di Gruppo c'era, e voi siete rimasti soli.

N E N C I O N I. A me pare che tra tutte le questioni che abbiamo trattato in quest'Aula la più importante fosse quella sulla crisi energetica, anche perchè, onorevoli colleghi, se c'è una questione che interessa tutto il popolo italiano è questa, soprattutto perchè si è di fronte ad una curiosa situazione dei rapporti tra Governo e Parlamento ed elettori. Credevamo di avere un Esecutivo formato da tanti ministri che si assumessero le loro precise responsabilità, le loro pesanti responsabilità di fronte ai gravi problemi che debbono essere risolti,

tra i quali vi è anche quello della crisi energetica e del cosiddetto piano petrolifero che questo Parlamento non ha ancora voluto deliberare sotto nessun profilo. Siamo invece di fronte ad un Governo che viene guidato non dalle direttive parlamentari, ma da un non meglio identificato vertice della maggioranza, sfuggendo ad un modello costituzionale che vuole il colloquio diretto, permanente tra Governo e Parlamento: Governo formato da ministri responsabili, non da pseudoministri che si facciano guidare come tante marionette da uno pseudovertice che non si sa da chi e come sia composto e da che cosa tragga la propria autorità. Il Governo in questa situazione rimane svuotato di ogni volontà politica ed i ministri non sono che i rappresentanti di questo vertice che ormai sfuggono al Parlamento. Le statistiche ci diranno che ormai si governa per decreto-legge e si governa in sede deliberante da parte delle Commissioni, mentre il Parlamento esiste solo per mettere lo spolverino su qualche provvedimento più o meno interessante.

Questo avviene perchè vi è una volontà espressa di allontanare il dolce o l'amaro calice della discussione dei provvedimenti che attengono agli interessi autentici delle categorie di lavoratori, agli interessi autentici dei componenti la comunità nazionale. Non vi è ragione, onorevoli colleghi, che possa allontanare dall'esigenza di un'ampia discussione per quanto concerne i problemi dell'energia e in modo specifico il problema del mercato del petrolio, dell'uso del petrolio, dei rifornimenti di petrolio. Il piano petrolifero, che è ancora all'esame di commissioni tecniche, che dovranno riferire poi ai ministri, se non sbaglio, entro il 31 gennaio, è ancora lontano da noi, mentre avrebbero dovuto prendersi con urgenza delle decisioni. Le navi che sono partite dal Golfo Persico hanno avuto ordine di ritardare il loro arrivo in Italia e sono attese da 54 giorni. Tutto avviene senza una disciplina, tutto avviene senza che il Governo batta un colpo, anche se c'è.

In questa situazione la discussione della mozione si impone. Pertanto propongo che la mozione sulla crisi energetica venga discussa con urgenza la prossima settimana fissando, se fosse necessario, una seduta anche notturna. Infatti non possiamo sfuggire alle nostre responsabilità di fronte ai nostri elettori, di fronte all'intero popolo italiano che chiede con ogni mezzo, con i giornali, con le lettere, con le telefonate, che cosa ha deciso il Parlamento. Dobbiamo rispondere che il Parlamento non se ne è occupato nè se ne vuole occupare? Questo fa vergogna a ciascuno di noi. Noi sentiamo la responsabilità di questa inazione, di questa paralisi, di questo atteggiamento veramente rinunciatario, di diserzione nei confronti di un problema che investe la nostra vita, il nostro divenire e soprattutto investe tutto il settore industriale da cui dipende il lavoro di tutti gli italiani che prestano la loro opera e non hanno che le braccia per lavorare.

Per quanto concerne la seconda mozione, essa è stata presentata immediatamente dopo i tragici avvenimenti in Cile, è stata presentata per conoscere l'opinione del Governo di fronte a questa tragedia del popolo cileno, è stata presentata per poter conoscere l'atteggiamento dei singoli Gruppi nei confronti di questo episodio e anche per sentire da parte del Governo come volesse tutelare gli interessi dei milioni di italiani che colà vivono. Anche su questo argomento abbiamo trovato nella riunione dei Presidenti di Gruppo la solidarietà di non parlare, sia da parte del Gruppo comunista, sia da parte del Gruppo democristiano. Abbiamo detto che non potevamo condividere per questi argomenti quella teoria, che ormai sta svuotando il Parlamento, circa i compiti dei due rami del Parlamento. Abbiamo visto che il Senato era stato, per il colera, l'assegnatario di questa grave questione; la Camera si doveva occupare di altro. Ma la Camera ha lasciato le decisioni dei Presidenti dei Gruppi senza seguito e ha trattato del colera con grande passione e ciascuno ha messo in gioco la propria personalità, la propria valutazione ed ha espresso le proprie critiche.

Non si vede perchè, onorevole Presidente, per quanto concerne questa che reputiamo una grave questione, noi non dobbiamo fare altrettanto. Vi è l'esigenza di sentire l'atteggiamento del Governo nei confronti di questo fatto che involge interessi tra popoli, interessi della comunità nazionale, come gli italiani nel Cile; occorre sentire l'opinione del Governo e quella di tutti i Gruppi per poter esprimere, attraverso un voto anche del Senato, i nostri sentimenti, le nostre valutazioni concrete su fatti concreti e su informazioni che solo il Governo può dare.

Non possiamo esimerci da questo dovere nei confronti dei nostri elettori e soprattutto nei confronti di tutto il popolo italiano, di tutte le categorie che qui rapppresentiamo senza limiti di mandato. Abbiamo il diritto di chiedere che questo problema venga affrontato e risolto in un determinato modo. Ho saputo dell'esistenza di proposte in merito: si è detto che alla ripresa si potrebbe discutere questa mozione; altri hanno affermato che, poichè non era avvenuto nulla di nuovo dopo la discussione nell'altro ramo del Parlamento, si doveva attendere questo qualcosa di nuovo che doveva manifestarsi.

Io e tutto il mio Gruppo siamo di opinione che non possiamo più attendere: il Senato non ha discusso questo problema che deve essere discusso perchè possiamo compiere il nostro dovere solo attraverso la collocazione nell'ordine del giorno dei problemi più gravi che riguardano sia l'orizzonte internazionale, sia il panorama interno.

Non voglio pertanto caricare la prossima settimana con richieste che non potrebbero essere accolte (ma forse con un po' di buona volontà lo potrebbero). Chiedo però che la prossima settimana si discuta della crisi dell'energia. Nè si può dire che la discussione che era fissata per venerdì in Commissione e che è stata invece rimandata alla prossima settimana potrebbe supplire alla risonanza che solo in Aula può avere la trattazione di questo gravissimo argomento. Le trattazioni in Commissione, si sa, sono chiuse ad ogni riflesso di opinione pubblica, sono chiuse nell'ambito della sala della Commissione e gli altoparlanti e i televisori collegati con le aule, che io sappia, non sono ancora in funzione; pertanto tutto si svolgerebbe in un breve discorso da parte di uno dei ministri finanziari e tutto finirebbe attraverso degli interventi senza calore, senza contatto umano con la stampa e con il popolo italiano che può assistere direttamente dalle tribune.

Perciò sarei dell'opinione che la prossima settimana si discuta questo problema e immediatamente alla ripresa sia stabilita una seduta anche supplementare, a norma di Regolamento, per la trattazione del problema di cui alla prima mozione, cioè la situazione del Cile.

Concludendo, propongo che la prossima settimana, in un qualunque giorno, anche in seduta notturna o in seduta supplementare, venga discusso in Aula il problema dell'energia, che è molto più vasto del problema indicato all'ordine del giorno per la Commissione di venerdì e adesso di mercoledì prossimo. Per quanto concerne invece la situazione del Cile, di cui il Senato non ha ancora preso conoscenza, sarei d'accordo per varie ragioni che non sto qui ad elencare, sia pur desiderando l'immediata discussione, che venga posto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori...

P R E S I D E N T E. La prima settimana.

N E N C I O N I . La prima settimana di ripresa dei lavori, quando riterrà la Presidenza, perchè si tratta di stabilire non da parte della conferenza dei capi-gruppo, ma da parte dell'Aula una seduta anche supplementare per poter discutere questa mozione.

D'altra parte ho presentato una proposta di modifica del Regolamento per la tutela delle minoranze perchè le mozioni non si sottraggano alla disciplina della doverosità o del diritto da parte dei Gruppi di minoranza di farle discutere in un termine che ho indicato in 60 giorni. Spero che la Giunta del Regolamento si renda conto che in un'Aula parlamentare la tutela delle mino-

ranze è tutto perchè la maggioranza si tutela da sola. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

S E R V A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha piena consapevolezza dell'importanza dell'argomento in trattazione della crisi energetica. Non si può dire che il Governo sia rimasto insensibile alle sollecitazioni anche di carattere parlamentare che gli sono venute per esprimere i propri atteggiamenti e per sentire dallo stesso Parlamento i suggerimenti più idonei circa il modo attraverso il quale affrontare questo problema.

Nel corso di questa settimana il Governo riferirà alla Camera; nel corso della prossima riferirà alle Commissioni riunite del Senato. Quindi ritiene che in questo modo il discorso proceda sui binari giusti.

Il Governo ritiene che, prima di assumere decisioni definitive sulla base delle richieste avanzate dalla mozione proposta dal Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, sia il caso di verificare ulteriormente la situazione sul piano interno e su quello internazionale. I provvedimenti assunti sul piano interno sono stati presi da una decina di giorni; si impongono quindi ancora delle sperimentazioni. Sul piano internazionale si tratta di vedere, dal punto di vista anche delle forniture, come andranno le cose; e non è che i rifornimenti siano indipendenti dalle soluzioni che si chiedono. Proprio ieri i paesi arabi, ad esempio, hanno parlato di un ulteriore giro di vite per le forniture del prossimo mese di gennaio; speriamo che questo non si verifichi, ma se accadrà le nostre prospettive e decisioni non potranno restare le attuali.

Per tutte queste considerazioni il Governo ritiene giusto attendere la ripresa dei lavori parlamentari e direbbe di fissare il dibattito nella quindicina successiva all'apertura dei lavori parlamentari dopo le ferie. Non mi sembra che si tratti di una fuga davanti ad una realtà che purtroppo è di fronte alla coscienza e alle responsabilità di tutti: si tratta della necessità di meglio valutare, pesare, inquadrare la situazione al fine di prendere delle decisioni che siano meglio rispondenti alla situazione medesima con il concorso, con l'appoggio, con l'assenso e se necessario col voto delle Assemblee legislative. Grazie.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo è a disposizione di quest'Assemblea per discutere la situazione cilena sulla quale ha d'altronde sempre tenuto informato il Parlamento. Ragionevolmente riteniamo che questa discussione debba avere luogo dopo la sospensione di fine anno. E ci sembra anche che, tenuto conto dei lavori di questa Assemblea ed anche del desiderio di fornire più completi ed oggettivi elementi di valutazione, il dibattito sul Cile debba aver luogo in febbraio dopo il dibattito energetico. Grazie.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni, insiste nella sua richiesta?

N E N C I O N I. Signor Presidente, dopo la perorazione fatta dall'onorevole Pedini insisto nelle mie richieste perchè non ho capito cosa c'entra la crisi energetica con il Cile. Sarà per mia pochezza certamente, ma poi anche quando l'onorevole Pedini...

P R E S I D E N T E. Non faccia un altro discorso, senatore Nencioni...

N E N C I O N I. Scusi, signor Presidente: ho subito finito.

L'onorevole Pedini dice che ha sempre tenuto informato il Parlamento: noi non ci siamo veramente mai accorti di questo e

nessun voto è venuto. E l'onorevole Pedini dice che « per il lavoro dell'Assemblea... » eccetera: ma questo non interessa al Governo; ce la vediamo noi, non c'entra il Governo con i nostri lavori. Il Governo viene qua quando l'Aula ritenga di chiamarlo e deve rispondere.

P R E S I D E N T E. Allora la prego, onorevole Pedini, di indicare una data, sia pure con il margine di una settimana, non un giorno fisso.

P E D I N I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, tenendo conto del calendario dei lavori che sono previsti riteniamo — ripeto — che si possa prevedere questo dibattito all'inizio di febbraio.

P R E S I D E N T E. La prima settimana di febbraio, allora?

P E D I N I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* All'inizio di febbraio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. È compito della Presidenza e della Conferenza dei capi-gruppo stabilire questo.

Senatore Nencioni, insiste nelle sue richieste?

N E N C I O N I. Insisto nelle mie richieste.

P R E S I D E N T E. Allora, a norma dell'articolo 157, secondo comma, del Regolamento, metto ai voti la richiesta del senatore Nencioni in ordine alla mozione numero 34, sulla crisi energetica. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

D E S A N C T I S. Non interessa nessuno!

P R E S I D E N T E. Senatore De Sanctis, prenda atto di quello che delibera l'Assemblea. (*Interruzioni dall'estrema destra. Repliche dall'estrema sinistra*).

Metto ai voti la proposta del Governo di discutere la mozione n. 34 nella seconda quindicina del mese di gennaio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Voci dell'estrema destra. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E. Procediamo alla controprova.

È approvata.

Passiamo ora alla votazione delle richieste in ordine alla mozione n. 32, sulla situazione nel Cile.

P E D I N I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, per essere più preciso e tenuto conto che il Ministro degli esteri è impegnato anche per scadenze internazionali, preferirei che, per la discussione della mozione n. 32, si fissasse di massima la prima quindicina di febbraio.

N E N C I O N I. Accetto la data proposta dal Governo.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Variazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, in base al calendario dei lavori, non era prevista per domattina una seduta dell'Assemblea. Ora, dato il numero di senatori ancora iscritti a parlare, propongo all'Assembla di convocarsi (oltre che nel pomeriggio di domani alle ore 16, come previsto) domani mattina alle ore 10 per continuare la discussione dei disegni di legge nn. 1403,

1402 e 558, in modo di esaurire nella mattinata la discussione generale e se possibile di ascoltare anche le repliche dei relatori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P I N T O, *Segretario*:

GIOVANNETTI, CALAMANDREI, BACICCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali misure intenda adottare il Governo, a tutela dei nostri connazionali emigrati nei Paesi della Comunità, di fronte alle misure restrittive minacciate da diversi Paesi, i cui primi riflessi saranno riversati sui livelli di occupazione;

quali provvedimenti si intendano attuare in difesa degli emigrati che desiderano trascorrere le prossime festività in Patria, nei confronti dei quali il Governo della Repubblica federale tedesca ha fatto sapere che ogni ritardo nel rientro, così come ogni eventuale errore sui documenti — passaporto o permesso di soggiorno — potranno costituire motivo di non rientro nella Germania;

se non consideri tale decisione della Repubblica federale tedesca un pretesto strumentale per giungere comunque alla riduzione della presenza dei nostri emigrati in quel Paese.

(2 - 0254)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento al cosiddetto vertice dei Partiti di maggioranza dell'11 dicembre 1973, che ancora una volta ha dimostrato quanto sia debole la consistenza del Governo, tanto che ai Ministri non è dato di esprimere un loro convincimento, disattendendo così il modello costituzionale da cui l'Esecutivo dovrebbe trarre il proprio potere, gli interpellanti chiedono di conoscere le decisioni del Governo-ombra in merito alla crisi energetica ed al nuovo modello di sviluppo, ai rischi dell'inflazione e della recessione, alla politica europea, alla giustizia, all'ordine pubblico, alla riforma della RAI-TV, e se non ritenga che il meccanismo di consultazione sia uno strumento tanto inutile quanto spersonalizzante i componenti del Governo, che vengono a trovarsi in condizione di rinunciare al loro pensiero ed alle loro valutazioni, trasformando così i membri dell'Esecutivo in marionette i cui fili sono manovrati, non dal Parlamento, ma da un « vertice » autoproclamatosi tale, con la conseguenza che i componenti della comunità nazionale possono assaporare, con la frana delle strutture economiche e dell'ordine pubblico, l'inconsistenza di una volontà politica che si riflette nel caos sociale, giuridico, giurisdizionale, amministrativo ed economico.

(2 - 0255)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O, *Segretario*:

BACCHI, ARTIERI, PAZIENZA, TEDESCHI Mario. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che da vari mesi la sezione del MSI-Destra nazionale di Monte Mario alto (Roma), sita in Via Assarotti 9, è oggetto di continue aggressioni esercitate nei riguardi sia della sede, sia dei singoli, da parte di ben identificati gruppi di marxisti, extra-parlamentari e non, molti dei quali usano calare giornalmente dalla contigua zona di Primavalle;

che è chiaro l'intento di detti pendolari professionisti della provocazione di porre in atto una vasta e violenta azione intimidatoria tendente, da un lato, a scoraggiare quella larga parte della popolazione che segue con simpatia il MSI-Destra nazionale, dando ad esso, in ogni occasione, largo suffragio elettorale, e, dall'altro, a suscitare possibili reazioni, specie da parte dei giovani il cui spirito di sopportazione è messo a ben dura prova;

che la situazione locale è, in sostanza, molto tesa e densa di gravi pericoli, che è doveroso non sottovalutare, come dagli interroganti è stato constatato nella serata di ieri, 11 dicembre 1973, durante una visita compiuta nella zona in occasione di un ennesimo incidente originato dalla proditoria aggressione operata da un folto gruppo di provocatori ai danni del figlio sedicenne del segretario della sezione, nel mentre usciva da un bar,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se è al corrente della gravità della situazione sopra annotata;

2) quali misure intende adottare al fine di scongiurare il pericolo di un aggravarsi della situazione, ed anzi per normalizzarla, e di tranquillizzare la popolazione di quel vasto quartiere, che vive nel bruciante ricordo del non remoto crimine della vicina Primavalle;

3) se ha provveduto o intende provvedere ad attrezzare di idoneo personale il competente Ufficio di pubblica sicurezza.

(3 - 0910)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Con riferimento all'attuale parità della lira, ed in particolare alla vigorosa ripresa del dollaro nei confronti della lira commerciale (a 607,30), della lira finanziaria (a 626,50), nel mercato delle banconote (a 632) e nel mercato parallelo, che certo è il più importante ai fini dell'esportazione della valuta, a ben 710 lire, gli interroganti chiedono di conoscere, con urgenza, quali provvedimenti intendano prendere, oltre che per le conseguenze negative all'importazione ed all'esportazione del *lag and lead*, per una disciplina rigorosa atta ad impedire l'erosione del residuo delle nostre riserve valutarie, attraverso la svalutazione dei prezzi della merce esportata e l'artificiosa sopravvalutazione delle merci importate.

(3 - 0911)

FERMARIELLO, GIOVANNETTI, VIGNOLO, GAROLI, BIANCHI, COLOMBI, ZICCARDI, BONAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Gli interroganti, di fronte all'ingiustificato ritardo nella presentazione al Parlamento dei provvedimenti di legge per l'aumento delle pensioni, degli assegni familiari e delle indennità di disoccupazione, preoccupati per i riflessi che possono riversarsi a carico di categorie particolarmente disagiate ed a più basso reddito, anche in conseguenza del costante e preoccupante aumento del costo della vita, chiedono entro quali tempi si intende procedere alla presentazione dei provvedimenti per far fronte agli impegni assunti con le categorie interessate.

(3 - 0912)

BALBO, BROSIO, BERGAMASCO, PREMOLI, ARENA, ROBBA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in relazione al rapimento del dirigente della FIAT di Torino, da parte delle cosiddette « Brigate rosse », e se non ritenga necessario aprire un'approfondita indagine per chiarire se, nel dilagante succedersi di tali atti delittuosi, esistano rapporti tra la delinquenza comune e quella politica.

(3 - 0913)

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che le intense nevicate dei giorni scorsi hanno paralizzato ogni attività in gran parte della Basilicata ed hanno provocato la morte di quasi tutto il bestiame nei comuni di Lauria (Monte Sirino), Castel Saraceno, San Chirico Raparo, Rotonda, Viggianello e San Severino Lucano, oltre alla morte per assideramento di due pastori sulle montagne del comune di Castel Saraceno;

che la mancanza di carburante, di energia elettrica, di mezzi spartineve, di personale capace di guidare tali mezzi (gli autisti sono utilizzati dall'ANAS e dall'Amministrazione provinciale come avventizi per pochi mesi all'anno), nonchè i telefoni interrotti, hanno vietato per alcuni giorni ogni comunicazione, impedendo la chiamata di soccorsi,

si chiede di sapere:

1) se si ritiene di dover predisporre un piano di emergenza e di soccorso per le popolazioni e per il bestiame vittime di eventi meteorologici annuali;

2) se si è stabilito di predisporre con urgenza i sopralluoghi alle aziende agricole, a quelle artigiane, a quelle alberghiere ed ai locali di attività terziarie, al fine di valutare equamente i danni verificatisi e provvedere con sollecitudine agli indennizzi;

3) se si vuole indurre l'ANAS, che non ha potuto garantire la sua azione immediata neppure sulle autostrade, ad assumere autisti per l'intero anno, dopo aver fornito idonei automezzi;

4) se non è giunto il momento, per passare dal particolare al generale, di nazionalizzare tutte le riserve di petrolio presenti nella nazione, assumendone la responsabilità per il commercio e per la distribuzione, evitando accaparramenti per fini speculativi e creando, d'altro lato, le premesse ad una riforma globale nel campo dei presìdi energetici.

(3 - 0914)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda finanziare, per un importo di 300 milioni di lire, i progetti elaborati e trasmessi dal Genio civile di Napoli per lavori di riparazione dei danni bellici ad edifici dei Collegi riuniti di Napoli destinati all'assistenza.

I suddetti lavori urgono in considerazione dello stato di abbandono degli stabili nei quali sono ricoverate, in condizioni inaccettabili, persone anziane e famiglie meno abbienti.

(4 - 2695)

ENDRICH. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) per quale ragione sia stato soppresso lo scalo di Palau della linea La Maddalena-Palau-Santa Teresa di Gallura-Bonifacio;

2) per quale ragione sia stata soppressa la linea Genova-Olbia-Arbatax.

Nell'adottare i predetti provvedimenti non si è tenuto alcun conto delle esigenze delle popolazioni sarde, i cui interessi vengono costantemente trascurati.

(4 - 2696)

PINNA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle finanze.* — Per sapere:

se siano a conoscenza delle proteste da parte degli automobilisti per la imposizione di tasse o presunti diritti che vengono riscossi dall'« Automobil Club d'Italia »;

se siano a conoscenza, altresì, che i predetti balzelli sono oggetto di un attento esame da parte della Magistratura, la quale avrebbe in corso un'indagine al fine di appurare eventuali responsabilità dei dirigenti che sarebbero stati incriminati per concussione;

se risulti vero che le tasse che non avrebbero dovuto essere corrisposte riguardano:

lire 2.110, 2.890, 2.490, 3.490, 3.280 e 4.180 per l'iscrizione del sequestro e del pignoramento;

lire 1.840 per il rilascio del duplicato del foglio complementare;

lire 810 per rettifiche di caratteristiche tecniche;

lire 720 per denunce di materie di requisizione;

lire 280 per il rilascio del foglio complementare per la prima iscrizione;

lire 200 per l'apposizione del visto sulle cambiali a seguito di annotazione della clausola vincolativa;

lire 370 per il rilascio del foglio complementare;

lire 270 per il contratto del duplicato della carta di circolazione;

lire 1.590 per l'annotazione successiva su cambiali;

lire 400 per il rilascio del nuovo foglio complementare in occasione del rinnovo;

lire 600, 1.200 e 1.500 per l'iscrizione di provvedimenti giudiziari e per l'annotazione del patto di riservato dominio;

lire 130 per l'annotazione del cambio di targa;

lire 200 per la posizione del visto sulle cambiali a seguito di annotazione di clausola vincolativa;

lire 80 quale diritto di scritturazione per ogni articolo annotato sul foglio complementare;

lire 100 per diritti di statistica ogniqualvolta si debba apportare una qualsiasi modifica;

lire 120 per diritti di ispezione anche per misure non richieste;

lire 50, invece di lire 25, quale prezzo per uno stampato;

quali siano gli altri eventuali « presunti diritti » riscossi e riconosciuti illegittimi;

quali misure urgenti intendano prendere per bloccare i balzelli di cui si è fatto cenno e quali provvedimenti intendano assumere per evitare ai cittadini italiani il pagamento di oneri non dovuti.

(4 - 2697)

BARRA, DE VITO, TANGA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — in considerazione delle eccezionali avversità atmosferiche e delle violente nevicate abbattutesi nei giorni scorsi in Irpinia e nel Sannio, che hanno arrecato ingentissimi danni all'agricoltura ed alle strutture fondiarie ed industriali, determinando in tale ultimo settore anche problemi occupazionali per il crollo di capannoni, impianti ed attrezzature — non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di rendere operante, in via di assoluta urgenza, il decreto dichiarante il carattere di eccezionalità dell'indicata calamità, ai fini ed agli effetti della legge 25 maggio 1970, n. 364, e promuovere l'emissione dei decreti interministeriali di cui alla legge 2 agosto 1972, n. 464, ai fini del trattamento speciale di disoccupazione del personale delle numerose aziende le cui attrezzature, parzialmente distrutte o danneggiate, impongono necessariamente una riorganizzazione della attività produttiva.

(4 - 2698)

FALCUCCI Franca. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga necessario rivedere il capoverso n. 6 dell'articolo 8 del Regolamento ferroviario, il cui testo recita: « ... non sono ammesse a viaggiare persone malate o travagliate da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori ».

L'interrogante ritiene che tale dizione vada ben oltre la legittima tutela della sanità dei viaggiatori, lasciando ampi margini di soggettiva e discriminatoria interpretazione, in contrasto con il principio dell'eguaglianza dei cittadini.

(4 - 2699)

MARI, GADALETA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della gravissima situazione determinatasi nelle campagne pugliesi, ove, a causa delle enormi difficoltà che incontrano i coltivatori nell'approvvigionarsi di carburante agricolo e di concimi,

nonchè di grano da seme, non sono state ancora effettuate le semine per circa la metà delle estensioni previste;

se risulta loro che molte aziende, pur di non saltare le semine e le coltivazioni autunnali, sono costrette a ricorrere al mercato nero per procurarsi il gasolio, che è in mano a speculatori ed imboscatori, ed a rinunciare alle regolari concimazioni, con gravi pregiudizi per i prossimi raccolti;

quali provvedimenti eccezionali intendono prendere per far fronte alle necessità delle aziende agricole, specie delle piccole e medie, che maggiormente risentono di tali gravi difficoltà, e se non ritengono di dover ricorrere a provvedimenti di requisizione dei carburanti e dei concimi, presso le industrie produttrici, per garantire la regolarità e l'integrità delle semine e dell'esecuzione dei lavori colturali;

quali drastici interventi si vogliono mettere in atto per stroncare e colpire ogni forma di imboschimento e di borsa nera dei prodotti essenziali alla realizzazione della produzione agricola.

(4 - 2700)

GADALETA, MARI. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

quali provvedimenti di emergenza intende prendere per soccorrere, con l'estrema urgenza che il caso richiede, le aziende agricolo-zootecniche della Puglia e delle altre regioni, il cui bestiame, a seguito delle recenti disastrose nevicate, è stato messo in gravissime difficoltà per effetto del freddo, della scarsità di acqua e della scomparsa dei mangimi dal mercato, sui quali hanno preso corpo scandalose manovre speculative e fenomeni diffusi di borsa nera;

in particolare, quali misure intende mettere in atto per garantire il rifornimento, a prezzo agevolato, di mangimi e foraggio a dette aziende, per scongiurare il pericolo di ulteriori decimazioni dei capi di bestiame che comprometterebbero la sopravvivenza di quella parte del patrimonio zootecnico che finora si è salvata.

(4 - 2701)

ZANTI TONDI Carmen Paola, CANETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio di cui sono rimasti vittime due cittadini italiani la sera del 30 novembre 1973, alla Stazione Termini, prima della partenza del direttissimo Roma-Milano delle ore 23,40.

Infatti, in virtù del Regolamento ferroviario (nel quale, tra l'altro, si legge: « ... non sono ammesse a viaggiare persone malate o travagliate da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori »), un giovane spastico dalla nascita e la di lui madre, muniti di regolare biglietto e prenotazione per Milano, sono stati impediti dal conduttore addetto al treno di salire sulla carrozza perchè il figlio in « quelle condizioni » non poteva viaggiare su nessun treno e tanto meno in cuccetta.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ravvisa, nel Regolamento sopra citato, un indirizzo, oltre che lesivo dei princìpi costituzionali, anche razzista ed una impostazione che tende all'esclusione sociale dei cittadini più deboli.

Gli interroganti, infine, chiedono quali provvedimenti il Ministro intende prendere perchè siano trasformati gli indirizzi di fondo del Regolamento ferroviario, alla luce dei princìpi costituzionali, affinchè il personale non sia impiegato in atti repressivi, ma perchè anche le Ferrovie dello Stato siano al servizio di tutti i cittadini.

Il diritto del fanciullo, del giovane, dell'uomo handicappato per la normale vita sociale investe vasti settori della nostra società, non escluso, come si è tentato di dire, quello dei trasporti pubblici.

(4 - 2702)

FARABEGOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Le industrie, gli Enti pubblici e le famiglie del comune di Cattolica in gran parte sono sempre stati forniti di gasolio, cherosene ed olio combustibile tramite le ditte « Italo-Rumena », « Eraldo Prioli » e « Gaudenzi », con sede in Gabicce-Mare, in provincia di Pesaro, ma oggi questo non è più possibile perchè un'ordinanza del prefetto di Pesaro ha stabilito che da giovedì 6 dicembre 1973 le ditte sopra citate non possono più rifor-

nire quanti sono residenti nel comune di Cattolica.

L'ordinanza prefettizia ha creato una situazione insostenibile, mettendo in gravi difficoltà la popolazione di Cattolica.

Si chiede, pertanto, al Ministro di intervenire con urgenza affinchè le ditte residenti nel comune di Gabicce-Mare abbiano a riottenere l'autorizzazione per poter rifornire la clientela del comune di Cattolica e vengano inviati per Cattolica quantitativi corrispondenti a quelli venuti a mancare a seguito di detta triste vicenda.

(4 - 2703)

LI VIGNI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui si è decisa la soppressione del servizio giornaliero di trasporto dei carri-merci per l'estero sulla linea Faenza-Lavezzola, decisione che hà sfavorevolmente colpito i comuni interessati, le organizzazioni di categoria e gli esportatori della zona: l'offerta di carri-merci per alcune giornate lavorative è, infatti, assolutamente insufficiente poichè il traffico in esportazione dei prodotti ortofrutticoli deve svolgersi giornalmente, date le richieste degli acquirenti stranieri.

Tenuto conto dei gravi danni arrecati all'economia di dette zone, si chiede cosa osti all'accoglimento della richiesta di revoca del provvedimento adottato. Trattasi, fra l'altro, di un'attività economica di rilevante entità, che rientra, quindi, di diritto nei giusti criteri di priorità decisi per l'uso della sia pur ridotta possibilità delle Ferrovie dello Stato.

(4 - 2704)

SAMMARTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il comune di Agnone (Isernia), con deliberazione consiliare n. 35/36 del 14 marzo 1972, designava il signor Decio Galasso proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato, in sostituzione di quello dimissionario e per il tempo in cui sarebbe rimasto in carica il rappresentante dimissionario stesso;

che tale deliberazione divenne esecutiva il 30 marzo 1972;

che la stessa venne trasmessa dal Provveditorato agli studi di Isernia, con nota n. 3935 del 16 giugno 1972, per gli adempimenti ulteriori, alla Soprintendenza scolastica dell'Aquila, territorialmente competente;

che a tutt'oggi, malgrado ripetuti solleciti, detto ufficio interregionale non risponde e, intanto, il consiglio di amministrazione interessato è carente, dal gennaio 1972, di una unità, ossia del rappresentante del comune ove la scuola ha sede,

si chiede se il Ministro non intenda disporre perchè gli uffici che ne hanno il dovere provvedano ad integrare con il rappresentante del comune di Agnone la composizione, come per legge, del consiglio summenzionato.

(4 - 2705)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in considerazione delle certe perdite per gli operatori turistici in seguito al divieto del traffico nelle giornate festive, intenda promuovere la concessione delle indispensabili moratorie nel pagamento delle rate dei mutui agevolati scadute durante detto periodo di obbligato fermo degli impianti.

(4 - 2706)

OSSICINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga opportuno e necessario intervenire affinchè sia adottato il provvedimento di decadenza, riservato al suo Ministero in virtù del quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, del presidente della Cassa di risparmio di Viterbo, il quale, essendo contemporaneamente presidente della Federazione provinciale dei consorzi agrari nella stessa provincia di Viterbo, ente che ha consistenti obbligazioni con la predetta Cassa di risparmio, viene a trovarsi nella condizione di incompatibilità prevista al terzo comma del citato articolo 13, non avendo estinto tali obbligazioni entro il termine ivi previsto, ed essendo altresì in contrasto con quanto prescrive l'articolo 16 dello statuto della prefata Cassa di risparmio.

(4 - 2707)

PREMOLI, BALBO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso:

a) che il personale della Motorizzazione civile ha attuato uno sciopero di oltre 40 giorni e continua tale agitazione in forme diverse, secondo l'affiliazione sindacale, sicchè una notevole massa di servizio — quali esami di patente, collaudi di veicoli, revisioni — o non viene effettuata, o viene effettuata con il contagocce, o viene effettuata solo in determinate sedi;

b) che le ragioni di tale disservizio — che, stando a quanto ne scrive la stampa quotidiana, ha provocato enormi danni al Paese — hanno avuto origine nella soppressione dell'articolo 4 della legge n. 14 del 1967, con il quale il personale utilizzato in tali operazioni riceveva dallo Stato un modesto corrispettivo, giustificato dalla qualità e quantità di lavoro, da responsabilità, da disagi operativi e da rischio;

c) che è necessario che la situazione venutasi a determinare in detto particolare settore economico venga al più presto sanata con provvedimenti che colpiscano le cause che hanno provocato l'agitazione del personale della Motorizzazione, mentre, d'altro canto, la soppressione delle particolari indennità è da mettersi in relazione con la concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti statali,

gli interroganti chiedono di conoscere quale relazione di incompatibilità funzionale e morale è stata ravvisata tra la legge n. 14 del 1967 e la legge sull'assegno perequativo e, qualora — come sembra — tale incompatibilità non esista, domandano al Ministro:

1) se non ritenga urgente la revisione dell'iniziativa presa di abolire l'articolo 4 della legge n. 14 del 1967, facendo in modo che, ad un lavoro differente da quello degli altri statali per qualità, quantità e disagi, corrisponda anche una retribuzione particolare;

2) se, in attesa di tale nuovo provvedimento di legge, non ritengano di adottare misure atte ad eliminare la decurtazione del trattamento economico, che sembra si sia verificata per detto personale, per effetto della formulazione dell'articolo 22 della legge sull'assegno perequativo;

3) se, in mancanza di provvedimenti economici adeguati, non ritenga urgente di aumentare adeguatamente i ruoli del personale di tutte le carriere della MCTC, atteso che non si può pretendere dal personale, a trattamento economico decurtato, quando già l'insufficienza degli organici era grave, il rendimento finora fornito.

(4 - 2708)

GARAVELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sia al corrente della situazione di assoluta carenza che si è determinata a Roma e nel Lazio nella disponibilità di cherosene, che rappresenta, come è noto, l'unico combustibile per riscaldamento di vasti ceti popolari;

se sappia che, a seguito di tale situazione, i pochi depositi di Roma, che ricevono scarsi rifornimenti dalle raffinerie, vengono letteralmente presi d'assalto da cittadini esasperati, i quali, spinti dalla legittima esigenza di procurarsi un poco di combustibile per il riscaldamento delle loro case, sono indotti a commettere atti di obiettiva violenza, con intervento anche delle forze dell'ordine;

se ritenga che tale situazione sia conforme agli impegni che le compagnie petrolifere, compreso l'Ente di Stato, hanno assunto nei confronti del Governo e del mercato italiano;

quali assicurazioni il Governo è in grado di fornire per garantire anche agli utenti di cherosene una possibilità di rifornimento corrispondente a quella degli altri prodotti petroliferi.

(4 - 2709)

POERIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali i due mezzi semoventi in dotazione al porto di Crotone da circa due anni restano inutilizzati e vengono rifiutati per l'uso alla Compagnia dei lavoratori portuali, che ha tanto operato per ottenerne l'impianto e per averli in concessione con relativo canone.

Tale stato di cose provoca una perdita economica per l'erario ed un danno patri-

moniale, nonchè il deterioramento cui vanno soggetti quei mezzi per il mancato uso.

Restando detti mezzi inutilizzati, gli operatori portuali sono costretti a rivolgersi, per le operazioni di carico e scarico, a privati speculatori, privi di licenza, che agiscono nel porto di Crotone con mezzi propri, quasi sempre inadeguati al traffico marittimo e, comunque, dannosi agli interessi dei lavoratori portuali organizzati nella locale Compagnia.

L'interrogante chiede risposta urgente, ritenendo la soluzione del problema di valore economico e sociale anche per lo sviluppo del traffico marittimo del porto di Crotone.

(4 - 2710)

PELUSO, POERIO, ARGIROFFI, SCARPINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trovano moltissimi coltivatori di circa 40 comuni della provincia di Cosenza in seguito ad un eccezionale evento meteorico, verificatosi nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973, che ha arrecato danni rilevanti, in particolar modo ad agrumeti, oliveti e colture erbacee, come risulta dai primi accertamenti effettuati dall'organo provinciale competente.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare e se non si debba, nel caso, procedere all'applicazione della legge n. 364 del 25 maggio 1970 (articoli 3, 4, 5 e 7) per detti comuni dei quali si fornisce un primo elenco:

Acquaformosa, San Marco Argentano, Frascineto, Nocara, Malvito, Lungro, Morano, Roggiano, San Basile, Saracena, Spezzano Albanese, Mormanno, Montalto, Rose, Castrovillari, Cassano, Rocca Imperiale, Santa Caterina Albanese, Altomonte, Cerchiara, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Laino Borgo, Maierà, Luzzi, Firmo, eccetera.

(4 - 2711)

PATRINI, VERNASCHI, SPIGAROLI, BALDINI, NICCOLI, ZUGNO, DE ZAN, MAZZOLI, CACCHIOLI, DE PONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — A conoscenza degli episodi di violenza verificatisi presso il liceo scientifico « Einstein » di Milano, a danno del professor Emanuele Samek Lodovici e di alcuni studenti, provocati da gruppi appartenenti a movimenti extra-parlamentari, e di quello verificatosi presso il liceo classico « Beccaria » di Milano, pure a danno di alcuni giovani studenti ed attuato ancora da gruppi extra-parlamentari, gli interroganti chiedono di conoscere quali istruzioni siano state impartite, atte a prevenire tali manifestazioni di violenza ed a tutelare il diritto allo studio, l'incolumità personale e l'esercizio dei diritti civili.

(4 - 2712)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se gli risulti che gli agricoltori di Campagnano e Valle di Bacano, nell'agro di Roma, per poter provvedere all'allevamento del bestiame ed alla distribuzione del latte hanno necessità, anche nelle giornate di divieto, del permesso di circolazione, per ottenere il quale debbono recarsi a Roma con notevole disagio degli stessi richiedenti;

se non ritenga opportuno, in considerazione dei disagi lamentati, di disporre perchè siano i carabinieri a rilasciare il rinnovo, onde evitare, conseguentemente, inutili perdite di tempo.

(4 - 2713)

PINNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave condizione di disagio degli 8.000 pensionati del popoloso comune di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, i quali sono costretti a lunghe file per poter riscuotere i ratei della pensione da un unico Ufficio postale;

2) se sia a conoscenza, altresì, che nelle lunghe e defatiganti file, sotto la sferza della pioggia, del vento e del freddo, talune persone sono state (dopo lunghe ore d'attesa) colte da malore e trasportate alle loro abitazioni, senza peraltro aver potuto riscuotere quanto di loro pertinenza;

3) se non ritenga, infine, indispensabile un intervento onde provvedere (maga-

ri utilizzando i pullman delle Poste) ad aprire altri sportelli, onde consentire il ritiro delle somme da parte degli interessati, prima, comunque, delle feste natalizie.

(4 - 2714)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 13 dicembre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (1403) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (1402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SEGNANA ed altri. — Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario (558).
(*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni (1353-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari